



LUIGI ROSARIO LUONGO

Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)

Sommario: 1. Premessa: il riscoperto valore della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali - 1.1. (*Segue*) Il ruolo propulsivo della Corte di cassazione - 2. I vaghi concetti di sinteticità e di chiarezza - 2.1. (*Segue*) ...e le ragioni dell'ipertrofia e della scarsa chiarezza degli atti di parte - 3. Il dovere di sinteticità e chiarezza come «principio generale» del processo civile e la sanzione della sua inosservanza - 3.1. (*Segue*) L'origine del dovere di sinteticità e chiarezza nell'applicazione dell'art. 366 c.p.c. - 3.2. Lo scopo di tutela perseguito dal principio di sinteticità e chiarezza e il rapporto con altri principi processuali - 4. Dovere di sinteticità e chiarezza, giudizio di legittimità e art. 6(1) CEDU - 4.1. (*Segue*) L'applicazione dei parametri individuati - 4.1.1. Elementi per poter valutare l'«eccessivo formalismo»: a) l'indefinito contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza - 4.1.2. (*Segue*): b) il criterio dell'«indispensabilità» del requisito della sinteticità e della chiarezza - 4.2. Esito della valutazione: tra eccessivo formalismo, difetto di prevedibilità e diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali» - 5. Dovere di sinteticità e chiarezza, giudizi di merito e art. 6(1) CEDU - 5.1. La propensione a sanzionare gli atti di parte prolissi o poco chiari. Possibili tendenze deflattive - 5.2. La potenziale violazione del diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali» anche nei giudizi di merito - 6. Il «punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e di tutela effettiva»

Abstract

L'autore analizza il «dovere» (o «principio») di sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte – riaffermato anche dal recente art. 1, co. 17, lett. d ed e), d.d.l. 1662 – in rapporto con il diritto di accesso al giudice.

Nella prima parte esamina l'indirizzo della Suprema Corte che afferma il «principio» di sinteticità e chiarezza e ne sanziona la violazione con l'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, indaga l'origine del dovere di sinteticità e chiarezza e lo scopo in concreto perseguito. Nella seconda parte, il contributo sottopone a verifica l'ipotesi che il dovere di sinteticità e chiarezza, sanzionato con l'inammissibilità dell'atto introduttivo, possa configurare, non soltanto in Cassazione ma anche nei giudizi di merito, una limitazione non compatibile con la garanzia del diritto d'accesso «pratico ed effettivo» ricavata dall'art. 6(1) CEDU. In conclusione, si sostiene l'opportunità, in una prospettiva de jure condendo e con riguardo all'intero sistema della giustizia civile, di sanzionare la violazione del principio di sinteticità in punto di spese, anziché con l'inammissibilità dell'atto introduttivo, così recuperando la proposta formulata dal Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali.

I. 1. PREMESSA: IL RISCOPERTO VALORE DELLA SINTETICITÀ E DELLA CHIAREZZA DEGLI ATTI PROCESSUALI

Nell'ultimo decennio si è accesa la discussione intorno alla sinteticità e alla chiarezza degli atti del processo civile, sia di parte che del giudice¹. Una discussione provocata dall'interesse che per il tema hanno manifestato il Legislatore e la Corte di cassazione.

Il primo ha iniziato con alcune misure volte a semplificare il momento decisorio². In questo contesto si collocano sia la ampia sostituzione dell'ordinanza alla sentenza³ e la diffusione del modello della decisione immediata a seguito

¹ Notazione simile è già svolta da G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 323; A. STORTO, *Il principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, p. 1191; M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 453.

² Sul tema v. ampiamente C. RASIA, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2018, p. 248 ss.



di discussione orale *ex art. 281-sexies c.p.c.*⁴, sia la novella degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della L. 18 giugno 2009 n. 69, che ha imposto la motivazione «concisa»⁵. L'intento di semplificare la motivazione trova conferma in alcuni disegni di legge, seppur rimasti incompiuti. Il riferimento è ai progetti tesi ad introdurre la «sentenza con motivazione breve»⁶, nonché la motivazione «a richiesta» e, per quanto attiene al giudizio d'appello, la motivazione *per relationem*⁷.

L'interesse del Legislatore per la motivazione dei provvedimenti decisori, sebbene attenuato, non si è di certo esaurito. Lo dimostrano recenti iniziative che hanno di nuovo riguardato sia i modelli decisori – ancora attraverso la sostituzione dell'ordinanza alla sentenza⁸ e l'estensione del modello di cui all'art. 281-sexies c.p.c.⁹ –, sia il contenuto della motivazione¹⁰.

³ Cfr. B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2013, p. 1080 s.

⁴ Cfr. C. RASIA, *op. cit.*, p. 250.

⁵ Sul tema v. ancora C. RASIA, *op. cit.*, p. 250 s.

⁶ Cfr. d.d.l. S. 2612-16^a Legislatura, recante «Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario» (presentato al Senato il 15 marzo 2011), sul quale v. F. SANTANGELI, «La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell'istituto della «motivazione breve» in Italia», in www.judicium.it, spec. p. 29 ss.

⁷ Entrambe le soluzioni erano indicate nel d.d.l. C. 2092-17^a Legislatura – «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014)», presentato alla Camera il 12 febbraio 2014 –, sul quale ampiamente B. CAPPONI, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l'efficienza della giustizia civile»*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 2014, p. 361 ss.

⁸ In questo senso si veda la proposta di prevedere che l'improcedibilità *ex art. 348 c.p.c.* e l'estinzione dell'appello siano dichiarate con ordinanza, avanzata dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Luiso. La Commissione è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 12 marzo 2021 con il compito di provvedere: «a) alla stesura di un documento nel quale siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti ad esso alternativi; b) alla formulazione di proposte di possibili emendamenti al disegno di legge delega AS1662» [per i lavori conclusivi v. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, al link <https://www.judicium.it/lavori-commissione-luiso-proposta-al-ministro-della-giustizia/>].

⁹ A tale riguardo la Commissione Luiso (citata *supra*, nt. 8), ha elaborato proposte sia per i giudizi di primo grado nei quali il tribunale decide in composizione monocratica, sia per i giudizi d'appello. In ordine ai primi, la Commissione ha proposto di modificare l'art. 281-sexies c.p.c. introducendo la possibilità, ove la complessità della causa lo richieda, che il giudice riservi la decisione, da depositare nei successivi trenta giorni [cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 45]. In ordine ai giudizi d'appello, la Commissione ha proposto di prevedere che, esaurita la trattazione e l'eventuale istruzione della causa, il consigliere istruttore possa invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa fissando l'udienza davanti al collegio, il quale «pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo e della succinta motivazione secondo il modello previsto dall'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, qualora l'appello sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile, manifestamente fondato o la causa sia matura per la decisione», salvo che per la complessità della causa non decida di riservare la decisione, da depositarsi nei successivi sessanta giorni. [cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 49 s.]. Soluzioni in parte diverse, ma ispirate dal medesimo intento di espandere le potenzialità applicative del modello decisionario di cui all'art. 281-sexies c.p.c., sono state proposte dal d.d.l. S. 1662-18^a Legislatura, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie», presentato al Senato il 9 gennaio 2020, approvato con ampi emendamenti dal Senato il 21 settembre 2021 e passato alla Camera con il nuovo titolo «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». In dettaglio, quanto ai giudizi di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, il d.d.l. 1662 ha proposto che, esaurita la trattazione e l'istruzione della causa, «il giudice, ove non proceda ai sensi dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione» [art. 1, comma 5, lett. l), n. 2]. Quanto ai giudizi d'appello, il d.d.l. 1662 ha proposto che il consigliere istruttore, davanti al quale si svolge la trattazione, possa «fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova» [art. 1, comma 8, lett. l)]; ed inoltre, ha proposto di «introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista



In un secondo momento l'approccio del Legislatore si è ampliato e si è esteso alla sinteticità e alla chiarezza degli atti processuali in generale, siano essi del giudice o di parte. In concreto, il Legislatore ha tentato (e tenta) di introdurre nel sistema della giustizia civile quel «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, rivolto sia alle parti che al giudice, già in vigore nel processo amministrativo e nel processo contabile¹¹. Un intento che emerge dal d.d.l. C. 2953¹², che propone di delegare al Governo l'introduzione del «principio di *sinteticità* degli atti di parte e del giudice»¹³; ed inoltre, dai lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Luiso¹⁴, che ha proposto di introdurre «il «principio di *chiarezza e sinteticità*» degli atti parte e del giudice»¹⁵ e di introdurre, nell'ambito del «rito unificato famiglia»¹⁶, il «principio generale» della «*sinteticità*» degli atti, sia di parte che del giudice¹⁷. Lo stesso intento emerge, inoltre, dalla proposta volta a prescrivere, nel corpo dell'art. 121 c.p.c., che «Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica». La proposta, dapprima formulata dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella¹⁸, è stata successivamente ripresa dal Gruppo di lavoro sulla sinteticità

dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione» [art. 1, comma 8, lett. m)].

¹⁰ Per questo aspetto si veda la proposta di modificare l'art. 275 c.p.c. prevedendo che la sentenza sia «sinteticamente motivata», contenuta nel d.d.l. C. 1427-18^a Legislatura – recante «Modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 29, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», presentato alla Camera il 7 dicembre 2018 – sul quale v. V. LOMBARDI, *Prime riflessioni sulla proposta di legge di iniziativa dell'on. Cataldi, depositata il 7.12.2018, per la riforma del processo civile*, in www.judicium.it. Inoltre, si veda la proposta della Commissione Luiso – recepita dal d.d.l. 1662 [(cfr. art. 1, comma 9, lett. d)] – di modificare gli artt. 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c. prevedendo che al termine della camera di consiglio «l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservarne la redazione e la pubblicazione nei sessanta giorni dalla deliberazione» [cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 60]; ed inoltre, la proposta di introdurre, nell'ambito del nuovo «rito unificato famiglia» (sul quale v. *amplius infra* nt. 16), la possibilità di motivare *per relationem* la decisione di conferma sul reclamo avverso i provvedimenti provvisori, [cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 126].

¹¹ Sia il Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che il Codice della giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) includono, tra i «principi generali» dei rispettivi sistemi di giustizia, il «dovere» di «sinteticità degli atti». Più in dettaglio, nel Codice del processo amministrativo, il 2° comma dell'art. 3 («Dovere di motivazione e sinteticità degli atti») stabilisce che «Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»; nel Codice della giustizia contabile, il 2° comma dell'art. 5 («Dovere di motivazione e sinteticità degli atti») dispone che «Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica».

¹² D.d.l. C. 2953-17^a Legislatura, recante «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile», presentato alla Camera l'11 marzo 2015, approvato il 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato, sul quale v. G. COSTANTINO, *La Cassazione*, in D. DALFINO (a cura di), *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, Roma, 2016, p. 111 s.

¹³ Cfr. art. 1, comma 2, lett. g).

¹⁴ Citata *supra*, nt. 8.

¹⁵ Cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 91.

¹⁶ Si tratta di un rito che accorpa «tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie, e si inserisce nel quadro di una più ampia riforma, che ha l'obiettivo di realizzare un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che sarà, nel prossimo futuro, chiamato ad applicare il rito unitario», così *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 123.

¹⁷ Cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 126.

¹⁸ La Commissione Vaccarella è stata costituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 giugno 2013 «per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile e mediazione» e integrata nella composizione con successivi decreti 11 luglio, 22 settembre e 23 settembre 2013. I suoi lavori conclusivi si possono leggere in <https://www.judicium.it/lavori-commissione-vaccarella-relazione-e-articolato/>. La Commissione non aveva previsto sanzioni per il caso di atti di parte o provvedimenti prolissi, circostanza che ha indotto parte della dottrina a dubitare della portata prescrittiva della nuova norma (in questo senso F. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità e l'abuso del processo*, in federalismi.it, 2014, p. 12, nt. 36). Per una ricostruzione delle vicende che hanno comportato il superamento dell'elaborato



degli atti processuali¹⁹ ed articolata in numerose previsioni di dettaglio relative sia agli atti di parte²⁰ che ai provvedimenti del giudice²¹. Sulla stessa linea si può collocare, da ultimo, la delega al Governo, contenuta nell'art. 1, comma 17, lett. d) del d.d.l. 1662²², a prevedere che «i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità»²³.

1.1. (Segue) Il ruolo propulsivo della Corte di cassazione

Anche la Corte di Cassazione si è concentrata, almeno in una prima fase, sulla semplificazione del momento decisorio. Lo testimonia il documento del 10 maggio 1989²⁴ con cui il Primo Presidente della Suprema Corte pose all'«attenzione e riflessione» dei magistrati alcuni criteri volti alla «concisione» delle sentenze, aprendo la via alla successiva adozione di «linee guida condivise»²⁵. In seguito, il Primo Presidente ha direttamente realizzato interventi sulla semplificazione dei modelli decisorii in Cassazione con i provvedimenti del 22 marzo 2011²⁶ e del 4 settembre

predisposto dalla Commissione ministeriale da parte del Collegato giustizia alla legge di stabilità per il 2014, cfr. B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, p. 361 s., nt. 1.

¹⁹ Il Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali è stato istituito con il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2016. La sua attività si è articolata in tre fasi. La prima fase ha avuto ad oggetto i procedimenti di competenza della Corte di cassazione e si è conclusa con la consegna della Relazione al Ministro il 16 maggio 2016 [*Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione (istituito con d.m. 9 febbraio 2016). Relazione. Roma, 16 maggio 2016*, consultabile in http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10516.pdf]. La seconda fase è stata aperta dall'emanazione dei decreti 28 luglio e 19 ottobre 2016, sulla scorta dei quali il Gruppo – cui si sono aggiunti altri esperti – ha esteso lo studio ai giudizi di merito (in particolare, ai giudizi di impugnazione), nonché ai provvedimenti del giudice. Questa seconda fase è culminata con la presentazione, il 1° dicembre 2016, di una Relazione integrativa, contenente indicazioni relative al giudizio di appello [*Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). Relazione. Roma, 1° dicembre 2016*, consultabile in <https://ordineavvocatifoggia.it/wp-content/uploads/2017/01/Presidente1.pdf>]. La terza ed ultima fase è stata aperta dall'emanazione dei decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018, che hanno allargato la riflessione ai procedimenti di primo grado in ambito civile e penale, ed è culminata nella presentazione della Relazione del 16 febbraio 2018 [*Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018). Relazione. Roma, 16 febbraio 2018*, consultabile in https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2018/10/CHLAREZZA_ATTI_PROCESSUALI.pdf].

²⁰ A tale riguardo si veda la proposta di modificare l'art. 125 c.p.c. prevedendo che «Gli atti di parte debbono esporre i fatti e le ragioni di diritto in maniera chiara e sintetica», nonché l'art. 46 disp. att. c.p.c. prevedendo «che gli atti di parte lunghi o complessi sono redatti in paragrafi numerati, preceduti da un indice generale», cfr. *Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018). Relazione*, cit., p. 10 s.

²¹ Si veda la proposta di modificare l'art. 118 disp. att. c.p.c. prevedendo che «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e nella chiara, sintetica ed esauriente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, purché conoscibili dalle parti», cfr. *Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018). Relazione*, cit., p. 13.

²² Citato *supra* nt. 9.

²³ L'art. 1, comma 17, lett. d) ha altresì previsto «che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense».

²⁴ Che si può leggere in *Foro it.*, 1990, V, c. 482 con il titolo *La motivazione della sentenza di Cassazione. I. Appunto sulla motivazione in Cassazione*.

²⁵ Lo afferma il Primo Presidente della Corte di cassazione nel provvedimento del 22 marzo 2011, che legge in *Foro it.*, 2011, V, c. 185 con il titolo *Motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili*.

²⁶ Citato *supra*, nt. 25. Con questo provvedimento si invitavano i collegi delle sezioni civili della Corte a adottare la «motivazione semplificata» per i ricorsi che non richiedano l'esercizio della funzione nomofilattica o sui quali vi sia un orientamento della Corte condiviso dal collegio. Lo stesso provvedimento, inoltre, dava mandato ai referenti per la formazione decentrata di assumere coerenti iniziative volte alla formazione dei consiglieri delle sezioni civili della Corte.



2016²⁷. Parallelamente, nella giurisprudenza di legittimità sono emersi indirizzi che hanno sia rafforzato²⁸ il rinvio ai precedenti conformi²⁹ e riconosciuto la possibilità della motivazione c.d. *collage*³⁰, sia escluso dal sindacato della Suprema Corte la sufficienza della motivazione³¹.

In una seconda fase, ma senza una netta distinzione dalla precedente, la Suprema Corte, proprio come il Legislatore, ha manifestato interesse per la sinteticità e la chiarezza degli atti processuali in generale, compresi quelli di parte. Ne sono prova, nell'ultimo lustro, alcune eccezionali iniziative assunte ancora una volta dal suo Primo Presidente. Tra queste la sottoscrizione, il 17 dicembre 2015, di un Protocollo d'intesa con il Presidente del C.N.F.³² avente ad oggetto uno «schema» condiviso di redazione dei ricorsi in materia civile e tributaria³³, con precisi limiti dimensionali e criteri di redazione³⁴; la convocazione, per il 25 giugno 2015, dell'Assemblea generale, con all'ordine del giorno il «funzionamento» della Corte nonché «analisi e proposte di innovazione legislativa per la riduzione del contenzioso e l'assolvimento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione»³⁵. Il documento conclusivo

²⁷ In *Foro it.*, 2016, V, c. 346 con il titolo *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*. Con siffatto provvedimento è stata disposta, per i provvedimenti non aventi funzione nomofilattica, l'adozione di «tecniche più snelle di redazione motivazionale», prospettando l'utilizzo di «appositi moduli» per i provvedimenti particolarmente semplici. Sul tema v. *amplius* I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2784, nt. 12.

²⁸ In questi termini C. RASIA, *op. cit.*, p. 251.

²⁹ Il riferimento è alle pronunce che hanno affermato la possibilità che la sentenza (anche di merito, cfr. Cass., sez. lav., 6.09.2016, n. 17640, in *Foro it.*, *Rep.*, 2016, voce *Sentenza civile*, n. 46) sia motivata mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio (cfr. Cass., sez. lav., 22.05.2012, n. 8053, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, p. 436 con nota adesiva di C. RASIA) e che hanno ritenuto sufficiente, quando sia richiamato un orientamento giurisprudenziale, l'esplicito riferimento al precedente, senza necessità di trascriverne il contenuto (cfr. Cass. 3.06.2016 n. 11508, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3934 e in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, II p. 195, con note adesive di D. GIRARDI, ed in *Corr. giur.*, 2017, p. 244, con nota adesiva di A. CARRATO-R. DE ROSA). Per più ampi riferimenti v. G. SCARSELLI, *Per l'affermazione del principio di autosufficienza della sentenza*, in www.judicium.it, § 1; A. SCARPA, *Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti*, *ibidem*, § 3.

³⁰ Per questa prospettiva v. Cass., sez. un., 16.01.2015, n. 642 (in [Foro it.](http://www.judicium.it), 2015, I, c. 1609, con nota adesiva di G. GRASSO; in *Giusto proc. civ.*, 2015, p. 121, con nota critica di B. CAPPONI; in *Riv. giur. trib.*, 2015, p. 748, con nota di M. MARINELLI su diverso capo; in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 1291, con nota adesiva di E. BERTILLO; in *Dir. & giust.*, 2015, 2, p. 104, con nota di F. VALERIO), che ha escluso la nullità della sentenza la cui motivazione si limiti alla riproduzione integrale del contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) «eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espone in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata». Nello stesso senso v. altresì Cass. 7.11.2016 n. 22562, in *Foro it.*, *Rep.*, 2017, voce *Sentenza civile*, n. 3; Id., 23.09.2016 n. 18754, *ivi*, 2016, voce *cit.*, n. 45.

³¹ In questa direzione Cass., sez. un., 07.04.2014, n. 8053, in *Foro it.*, 2015, I, c. 209, con nota di richiami di P. QUERO; in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 1594, con nota critica di F. PORCELLI; in *Giur. it.*, 2014, p. 1901, con nota adesiva di A. TURCHI; in *Riv. giur. trib.*, 2014, p. 741, con nota critica di M. MARINELLI, sulla quale v. anche le riflessioni di L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 179 ss.

³² Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, in www.consiglionazionaleforense.it, sul quale v. F. CARPI, *La redazione del ricorso in cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 362 ss.; C. CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*, *ibidem*, p. 2775 ss.; R. FRASCA, *Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2768 ss.; I. PAGNI, *op. cit.*, p. 2782 ss.; C. PUNZI, *Il principio di autosufficienza e il «protocollo d'intesa» sul ricorso in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 585 ss.; G. SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 61 ss.

³³ Principi applicabili, in quanto compatibili, anche ai controricorsi e alle memorie.

³⁴ Più in dettaglio, quanto allo schema per la redazione dei ricorsi, si è raccomandato agli avvocati di indicare l'oggetto del giudizio adoperando un massimo di 10 parole chiave e che redigano una sintesi numerata dei motivi di ricorso con la «specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga essere state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati» nonché del «numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno». Quanto ai limiti dimensionali, si è consigliato di esporre il fatto ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 3 c.p.c. nel numero massimo di 5 pagine e i motivi di impugnazione entro 30 pagine. Infine, quanto ai criteri di redazione, si è sollecitata l'adozione di «caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina: queste indicazioni valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie)».

³⁵ Cfr. «Convocazione Assemblea Generale», in https://cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20150625_AssembleaGenerale2015.pdf.



dell'Assemblea auspicò l'affermazione per legge del «principio della brevità degli atti defensionali ed in particolare del ricorso per cassazione» e l'organizzazione di incontri periodici con gli avvocati per «elaborare prassi condivise nella redazione degli atti di parte e dei provvedimenti giudiziari»³⁶.

Grazie all'impulso della Suprema Corte, la discussione si è ormai concentrata sulla sinteticità e chiarezza degli atti di parte, avvertita come un valore³⁷. Anche se il tema è «di recente letteralmente esploso»³⁸, si tratta in fondo di una riscoperta. Già nell'antica Grecia e nella Roma imperiale era perseguita l'esigenza di contenere la durata delle arringhe (al tempo attraverso l'utilizzo di clessidre ad acqua)³⁹; e nel 1306 la finalità di «contrastare dilazioni e «strepiti» degli avvocati» rappresentò una delle ragioni che condussero all'emissione della *Clementina Saepè*⁴⁰.

II. 2. I VAGHI CONCETTI DI SINTETICITÀ E DI CHIAREZZA

La riscoperta del valore della sinteticità e della chiarezza degli atti ha stimolato il dibattito sia sul significato dei due criteri, sia sulle cause dell'ipertrofia e della scarsa chiarezza degli atti di parte⁴¹.

Per quanto attiene al primo tema, l'individuazione del significato dei due criteri è resa difficile dal «grado elevatissimo di *vaghezza*»⁴² che li connota. Vi è però tendenziale concordia sulla necessità di distinguere il concetto di sinteticità⁴³ da quello di brevità⁴⁴.

La sinteticità è rapportata al contenuto dell'atto, piuttosto che alle sue dimensioni⁴⁵. In questa prospettiva parte della dottrina definisce sintetico l'atto che esclude ripetizioni o ridondanze non utili⁴⁶; mentre una diversa tesi propone di definirlo, sulla scia del Consiglio di Stato⁴⁷, come l'atto la cui dimensione è proporzionata alla numerosità e alla complessità delle questioni trattate⁴⁸.

³⁶ Cfr. «Documento approvato dall'Assemblea generale» in https://cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20150625_Documento.AssembleaGenerale.pdf.

³⁷ Secondo Cass., sez. II, 24.10.2019, n. 27358, inedita, «La «sintesi» degli atti processuali costituisce oggi un vero e proprio «valore», che va assumendo importanza crescente nell'ordinamento italiano».

³⁸ Così B. CAPPONI, *Narrazione giudiziaria e narrazione letteraria (la prospettiva di un processual-civilista)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 1414.

³⁹ Cfr. G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 853 ss.

⁴⁰ Cfr. A. TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 674 ss., spec. p. 676, il quale osserva come in quel caso l'obiettivo di «brevità e sintesi» fosse perseguito attraverso una «semplificazione delle forme e degli atti» piuttosto che del contenuto di questi ultimi.

⁴¹ Più in generale è oggetto di rinnovato interesse il tema della scrittura forense. Al riguardo v. le riflessioni di B. CAVALLONE, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 97 ss., spec. p. 106; G. CONTE, *Il linguaggio giuridico forense: forma stile funzione*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 647 ss.; M. FABIANI, *La lingua italiana nella redazione degli atti giudiziari*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli 2010, p. 901 ss. Sul più ampio tema del linguaggio giuridico v., per ulteriori riferimenti, L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018, p. 143 ss., spec. p. 173 ss.

⁴² Così M. TARUFFO, *op. cit.*, p. 456; nello stesso senso G. CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 1025.

⁴³ Autorevole dottrina preferisce parlare di «concisione», così C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 73.

⁴⁴ In questa prospettiva, *ex multis*, v. C. COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015, p. 853; C. CONSOLO, *op. loc. ult. cit.*; A. GIUSTI, *Principio di sinteticità e abuso del processo amministrativo*, in *Giur. it.*, 2014, p. 151; I. PAGNI, *op. cit.*, p. 2783; L. QUERZOLA, *op. cit.*, p. 186; M. TARUFFO, *op. cit.*, p. 464.

⁴⁵ Osserva che la sinteticità «sembra essere un requisito di contenuto» M. TARUFFO, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁶ In questo senso C. COMMANDATORE, *op. loc. ult. cit.*; G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti*, *cit.*, c. 325.

⁴⁷ Il riferimento è a Cons. Stato, sez. III, 12.06.2015, n. 2900, in *Foro it., Rep.*, 2015, voce *Acque pubbliche*, n. 105.

⁴⁸ Per questa prospettiva v. P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 483; G. CANALE, *op. cit.*, p. 1025 s.; F. DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 262, nt. 54; L. QUERZOLA, *op. loc. ult. cit.*; I. PAGNI, *op. loc. ult. cit.*



La chiarezza, invece, indica l'impostazione ordinata del testo scritto, oltre che la sua comprensibilità⁴⁹. Sebbene sinteticità e chiarezza siano, per quanto appena esposto, criteri distinti (o almeno distinguibili), essi vengono correntemente adoperati assieme per formare «un'endiadi, in cui la prima è quasi sempre premessa alla seconda»⁵⁰. Tuttavia, non sussiste un rapporto di implicazione necessaria tra sintesi e agevole intellegibilità⁵¹. Si osserva, infatti, che la sinteticità nelle difese può troncatura l'argomentazione⁵² o ridurre la chiarezza espositiva⁵³, mentre un atto prolisso potrebbe risultare chiaro⁵⁴. In questo ordine di idee, parte della dottrina propone un ribaltamento di prospettiva, che consideri la chiarezza come il fine da perseguire, rispetto al quale la sinteticità rappresenterebbe soltanto un mezzo⁵⁵.

II.A. 2.1. (SEGUE) ...E LE RAGIONI DELL'IPERTROFIA E DELLA SCARSA CHIAREZZA DEGLI ATTI DI PARTE

Il dibattito dottrinale si è inoltre concentrato, come si accennava, sulle cause della dimensione eccessiva degli atti di parte e della loro scarsa chiarezza.

La dottrina ha individuato molteplici ragioni, che possono essere sintetizzate distinguendo tra ragioni culturali, tecniche e processuali.

Le ragioni culturali sono indicate nel generale impoverimento del linguaggio⁵⁶, rispetto al quale il sistema scolastico e le università non apprestano idonei strumenti⁵⁷; e nella falsa convinzione che l'argomentazione giuridica abbondante o ripetuta sia più persuasiva e possa peraltro accrescere il gradimento del cliente⁵⁸.

Le ragioni tecniche sono identificate, in primo luogo, nella semplificazione delle modalità di redazione degli atti di parte, dovuta al progresso tecnologico e alla pratica del copia-incolla⁵⁹; ma anche nei ridotti costi di redazione, una volta sostituita la bollatura con il contributo unificato unitario⁶⁰.

Le ragioni processuali sono numerose ed ora ascritte ad interventi legislativi, ora a criticabili orientamenti giurisprudenziali.

⁴⁹ In questo senso C. COMMANDATORE, *op. loc. ult. cit.*; A. STORTO, *op. cit.*, p. 1195.

⁵⁰ Così Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). *Relazione*, cit., p. 3. Nello stesso senso, in dottrina, I. PAGNI, *op. cit.*, p. 2782.

⁵¹ In questi termini P. BIAVATI, *op. cit.*, p. 478; F. DE GIORGIS, *op. cit.*, p. 262; F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 750.

⁵² In questo senso I. PAGNI, *op. loc. ult. cit.*; conf. L. QUERZOLA, *op. loc. ult. cit.*

⁵³ Così M.A. SANDULLI, *Il tempo del processo come bene della vita*, in *federalismi.it*, 2014, p. 35; M. TARUFFO, *op. loc. ult. cit.*

⁵⁴ In questo senso P. BIAVATI, *op. loc. ult. cit.*; F. DE SANTIS, *op. loc. ult. cit.*

⁵⁵ Per questa prospettiva v. I. PAGNI, *op. cit.*, p. 2782 ed in senso conforme G. PARODI, *La sinteticità dei provvedimenti del giudice civile nella prospettiva costituzionale*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 117 e M. GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali tra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 505.

⁵⁶ Sono di questo avviso P. BIAVATI, *op. loc. ult. cit.* e L. QUERZOLA, *op. cit.*, p. 181 s., nt. 27.

⁵⁷ In questo senso v. tra gli altri F. DE STEFANO, *La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità*, in *www.questionegiustizia.it*, p. 2; L. QUERZOLA, *op. loc. ult. cit.*

⁵⁸ Così G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 859 e, in senso conforme, F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 774.

⁵⁹ In questi termini v., tra i molti, P. BIAVATI, *op. cit.*, p. 472 s.; B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, p. 1415; A. GENTILI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte del giudizio civile*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), p. 29; L. QUERZOLA, *op. cit.*, p. 237 s.

⁶⁰ In questo senso v. innanzitutto B. CAPPONI, *Brevità, concentrazione, non-ripetizione*, in *www.judicium.it*, p. 4, secondo cui il ripristino della bollatura potrebbe avere un «effetto davvero miracoloso» sulla brevità degli scritti di parte, e poi C. COMMANDATORE, *op. cit.*, p. 855; F. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 3; G. SCARSELLI, *op. loc. ult. cit.*



Quanto agli interventi legislativi, l'appesantimento degli scritti di parte è imputato, in primo luogo, alle riforme che hanno irrigidito il meccanismo delle preclusioni ed introdotto la regola della non contestazione⁶¹. Tali riforme hanno instillato negli avvocati la preoccupazione di non omettere prezioso materiale difensivo⁶²; preoccupazione che si aggiunge al ricorrente timore che al giudice possa sfuggire la lettura di importanti deduzioni difensive⁶³.

Inoltre, non poca responsabilità è attribuita alla tendenza del Legislatore ad «implementare momenti di trattazione scritta nel processo»⁶⁴. Ne rappresenta un esempio l'appendice scritta *ex art.* 183, 6° co., c.p.c., che il giudice – ove richiesto – deve disporre anche quando difetti una concreta esigenza difensiva⁶⁵ e senza riguardo alla specificità della controversia⁶⁶.

Infine, guardando al giudizio di appello, un ulteriore aggravio per gli scritti di parte è determinato dalle prescrizioni degli artt. 342 e 348-*bis* c.p.c., che impegnano gli avvocati nello sforzo di dimostrare l'ammissibilità o l'inammissibilità del gravame⁶⁷.

Per quanto attiene invece agli orientamenti giurisprudenziali, la dottrina ha osservato come dal principio di preclusione scaturiscano paralogistici orientamenti che pongono «supposti oneri di specificazione a carico della parte»⁶⁸. L'orientamento della Suprema Corte in tema di autosufficienza, ed in specie la frequente applicazione della sua versione «rigorosa»⁶⁹, sarebbe invece la causa dell'appesantimento dei ricorsi per cassazione⁷⁰. A tale riguardo, preme sin d'ora evidenziare l'«eclatante»⁷¹ incoerenza di tale approccio ermeneutico con quello che – come sarà illustrato nel successivo paragrafo – pretende che il ricorso per cassazione sia sintetico e chiaro, pena la sua inammissibilità. La coesistenza dei due ricordati orientamenti comporta che il ricorrente in Cassazione ha davanti a

⁶¹ Per questa prospettiva v., tra gli altri, P. BIAVATI, *op. cit.*, p. 469; A. PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 72 s. e p. 77; A. STORTO, *op. cit.*, p. 1200 s.

⁶² In questo senso B. CAPPONI, *Narrazione giudiziaria e narrazione letteraria*, cit., p. 1415 e G. SCARSELLI, *op. loc. ult. cit.*

⁶³ Cfr. ancora B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, p. 1412, nonché F. DI MARZIO, *Postfazione*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 253.

⁶⁴ Così G. IMPAGNATIELLO, *Regole del c.d. processo civile telematico e sistema del codice di rito*, in D. DALFINO (a cura di), *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, cit., p. 298. Nello stesso senso v. C. COMMANDATORE, *op. loc. ult. cit.*

⁶⁵ Cfr. A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 73.

⁶⁶ Cfr. B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità»*, cit., p. 1077.

⁶⁷ Per questa prospettiva v. A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 73 s.

⁶⁸ Così G. DELLA PIETRA, *L'ansia di specificazione nel processo civile: tre sintomi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 1327 s.

⁶⁹ Alla quale si contrappone una versione «indulgente», cfr. S. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in www.judicium.it. Secondo la versione «rigorosa» del principio di autosufficienza – com'è noto – la «specificazione indicazione» degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso introduttivo si fonda, che l'art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c. richiede a pena di inammissibilità, andrebbe intesa come onere di integrale trascrizione dei medesimi. Secondo la versione «indulgente», invece, essa andrebbe intesa come mero onere di localizzazione di tali atti e documenti. In tema v. ampiamente S. CONFORTI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Salerno, 2014, spec. p. 102 ss.; ma si veda anche Id., *Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006*, in *Corr. Giur.*, 2008, p. 697 ss.; S. CHIARLONI, *op. ult. cit.*; F. SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 607 ss.; ID., *Sui mutevoli (e talora censurabili) orientamenti della Suprema Corte, in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, in attesa di un (auspicabile) intervento chiarificatore delle Sezioni Unite*, in www.judicium.it; ed inoltre F. BOSSI, *Il contenuto del ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1117 ss.; E.F. RICCI, *Sull'«autosufficienza» del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 736 ss.; S. RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d. lgs. n. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corr. giur.*, 2007, p. 279 ss.

⁷⁰ In questo senso v. P. BIAVATI, *op. cit.*, p. 472; B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, p. 1080; G. CANALE, *op. cit.*, p. 1026 s.; F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 775; G. MICCOLIS, nota senza titolo, in www.judicium.it, p. 1 s.; I. PAGNI, *op. cit.*, p. 2785 s.; G. SCARSELLI, *op. loc. ult. cit.*

⁷¹ In questi termini A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 80 s., il quale si domanda «come si può pretendere un ricorso snello se al contempo si fa gravare sul ricorrente l'onere di trascrivere atti o documenti richiamati nel ricorso». Tale incoerenza sarebbe invece soltanto apparente a giudizio di F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 762, in quanto «sia il principio di autosufficienza che quello di sinteticità impongono una selezione delle deduzioni e degli argomenti rilevanti».



sé un «percorso costituito da una strettissima via con, ai lati, due vasti campi minati»⁷², ovvero «l'esigenza di sintesi dell'atto e quella della sua autosufficienza»⁷³.

III. 3. IL DOVERE DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA COME «PRINCIPIO GENERALE» DEL PROCESSO CIVILE E LA SANZIONE DELLA SUA INOSSERVANZA

In premessa si è sottolineato il ruolo propulsivo della Corte di Cassazione nell'affermare l'esistenza di un «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Questo ruolo si è manifestato, oltre che nelle iniziative già descritte⁷⁴, nell'emersione di precisi indirizzi giurisprudenziali volti ad affermare il principio rispetto agli atti di parte ed a sanzionarne la violazione. Gli indirizzi sono maturati riguardo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma i principi enunciati hanno consentito l'elevazione del dovere di sinteticità e chiarezza a «principio generale».

La Corte di cassazione aveva già episodicamente espresso l'esigenza di scritti di parte contenuti nel giudizio di legittimità a fini di chiarezza dei medesimi. Tale esigenza è stata colta dalla dottrina nell'indirizzo della Suprema Corte che sanziona la violazione del principio di autosufficienza⁷⁵, ma una sua esplicita affermazione si trova in una pronuncia del 2012⁷⁶, con cui la Corte aveva affermato che il modello della motivazione semplificata⁷⁷ non è precluso dalla particolare ampiezza degli atti di parte⁷⁸. Quest'ultima – ha soggiunto la Corte nell'occasione – «pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall'[art. 366 cod. proc. civ.](#), non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio».

È però soltanto in alcune pronunce del 2014⁷⁹, rese in situazioni non tutte sovrapponibili⁸⁰, che la Suprema Corte ha affermato in termini chiari l'esistenza di un «canone» di sinteticità e chiarezza espositiva, quale «preciso dovere processuale» la cui inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

⁷² Così G. MICCOLIS, *op. loc. ult. cit.*

⁷³ Così G.P. CALIFANO, *Sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 3994.

⁷⁴ V. *supra* § 1.1.

⁷⁵ In questo senso v. C. COMMANDATORE, *op. cit.*, p. 856. Si veda inoltre F. SANTANGELI, *op. ult. cit.*, p. 621 s., il quale ravvisa l'«esigenza di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti introduttivi» in Cass., sez. un., 9.09.2010, n. 19255 (in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Giurisdizione civile*, n. 196) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti era stata compiuta attraverso l'integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Sull'applicazione del principio di autosufficienza in relazione ai ricorsi aventi ad oggetto questioni di giurisdizione v. S. CONFORTI, *Il principio di autosufficienza*, cit., p. 81 ss.

⁷⁶ Il riferimento è a Cass., sez. II, 4.07.2012, n. 11199, in *Foro it.*, 2014, I, c. 238 con nota adesiva di G. COSTANTINO e nota di richiami di A.D. DE SANTIS.

⁷⁷ Sul modello di motivazione semplificata in Cassazione v. il provvedimento del Primo Presidente della Corte del 22 marzo 2011, citato *supra*, § 1.1.

⁷⁸ Per questa prospettiva v. già B. CAPPONI, *op. ult. cit.*, p. 1078 s.

⁷⁹ Il riferimento è a Cass., sez. lav. 6.08.2014, n. 17698 e Id., sez. lav., 30.09.2014, n. 20589, ambedue in *Giur. it.*, 2015, 4, p. 851 con nota critica di C. COMMANDATORE; ed inoltre a Id., 29.07.2014, n. 17178; Id., sez. lav., 10.12.2014, n. 26037; Id., sez. lav., 23.10.2014, n. 22546; Id., sez. lav., 13.10.2014, n. 21562; Id., sez. lav., 25.09.2014, n. 20230, inedite.

⁸⁰ Nella maggior parte delle pronunce citate (Cass. 17698/2014, cit.; Id., 22546/2014, cit.; Id., 26037/2014, cit.; Id. 21562/2014, cit.), la Corte ha censurato l'esposizione dei motivi di ricorso confusa e con numerose sovrapposizioni e, in un caso (Cass. 20589/2014, cit.), anche la sovrabbondante riproduzione degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio. In una pronuncia (Cass. 20230/2014, cit.) la Corte ha invece dichiarato l'inammissibilità parziale di un ricorso di 59 pagine, che nelle prime 44 conteneva una superflua e sovrabbondante riproduzione degli atti del processo. In un'altra, infine (Cass. 17178/2014, cit.) ha sanzionato la confusione delle censure proposte con un unico motivo di ricorso.



Nelle pronunce del 2014 la Corte non precisò il fondamento del dovere di sinteticità e chiarezza, ritenendo sufficiente richiamare un proprio precedente del 2006⁸¹, in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione redatto in violazione del principio di autosufficienza⁸². Inoltre, dopo aver riscontrato la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza, la Corte non indicò la fonte normativa della sanzione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Nelle successive pronunce la Corte ha cominciato a riferirsi ad un «principio di sinteticità»⁸³, tuttavia ancora mancando di fornire tali puntualizzazioni.

Più nitida su tali aspetti è una sentenza del 2016⁸⁴. In essa la Corte ha indicato, quale fondamento del dovere di sinteticità e chiarezza, l'art. 3, 2° co., c.p.a., che colloca il «dovere» di sinteticità degli atti, sia di parte che del giudice, tra i «principi generali» del processo amministrativo. Secondo la Corte la norma «esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile»⁸⁵. In questo modo il dovere di sinteticità e chiarezza è stato elevato a «principio generale» (anche) del processo civile, non senza autorevoli critiche che contestano tale operazione ermeneutica e così l'esistenza stessa del suddetto principio⁸⁶.

Quanto al profilo sanzionatorio, nella stessa decisione del 2016 la Suprema Corte ha affermato che nel sistema della giustizia civile il principio di sinteticità non è assistito da una specifica sanzione processuale, pertanto la sua violazione non può determinare di per sé l'inammissibilità del ricorso per cassazione. L'inammissibilità può invece essere pronunciata quando la violazione del principio di sinteticità pregiudichi «la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata». In questo caso, infatti, essa ridonda «nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'[art. 366 c.p.c.](#)».

I principi affermati nel 2016 sono stati più volte ribaditi dalla Corte, che ha altresì precisato come il principio di sinteticità e chiarezza debba «informare l'intero processo»⁸⁷.

III.A. 3.1. (SEGUE) L'ORIGINE DEL DOVERE DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA NELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 366 C.P.C.

⁸¹ Vale a dire, Cass., sez. trib., 5.09.2006, n. 19100, in *Foro it., Rep.*, 2006, voce *Cassazione civile*, n. 260.

⁸² Più in dettaglio, non era stato rispettato il «preciso dovere processuale» di esporre i fatti di causa rilevanti, i quali perciò non emergevano «con chiarezza».

⁸³ Cfr. Cass., sez. trib., 18.09.2015, n. 18363, in *Foro it., Rep.*, 2015, voce *Cassazione civile*, n. 123; Id., sez. lav., 7.07.2016, n. 13880, inedita; Id., sez. III, 7.03.2016, n. 4386, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2091 con nota di C. BONA; Id., sez. lav., 19.02.2016, n. 3299, inedita; Id., sez. II, 24.02.2016, n. 3657, in *Foro it., Rep.*, 2016, voce *Consulente tecnico*, n. 22.

⁸⁴ Cass., sez. II, 20.10.2016, n. 21297, in *www.ilprocessocivile.it*, 2017, con nota critica di G. IANNI.

⁸⁵ Per B. CAPPONI, *Narrazione giudiziaria e narrazione letteraria*, cit., p. 1414, nt. 29 si tratta di una «decisione curiosa, perché siamo abituati a pensare che sia il codice di procedura civile il punto di riferimento delle altre leggi processuali, un po' come il processo civile è – per dirla con la Corte costituzionale – il “prototipo” dei processi gestiti dai giudici diversi da quello ordinario».

⁸⁶ Per questa impostazione v. innanzitutto A. PANZAROLA, *op. cit.*, p. 71 ss., spec. p. 75. Secondo l'Autore, per un verso, siffatto principio generale non potrebbe essere derivato per astrazione dalle previsioni contenute nel codice di rito, che al contrario sembrano contraddire l'aspirazione alla sinteticità degli atti di parte; per altro verso, esso non rappresenterebbe la traduzione giuridica di superiori condivise esigenze. Si veda inoltre M. TARUFFO, *op. cit.*, p. 454 s. il quale nega che dalle raccomandazioni alla concisione che il Legislatore civile rivolge al giudice sia possibile ricavare un «principio di ordine generale da porre al centro dell'ordinamento processuale» né tanto meno «una regola generale applicabile anche agli atti di parte, per i quali invece l'art. 121 prevede in linea di principio la libertà delle forme».

⁸⁷ In questi termini, v. *ex multis*, Cass., sez. trib., 15.07.2020, n. 15007; Id., sez. II, 21.05.2020, n. 9382; Id., sez. V, 5.03.2020, n. 6234; Id., sez. II, 25.02.2020, n. 4971; Id., sez. trib., 12.02.2020, n. 3394; Id., sez. trib., 31.01.2019, n. 2913; Id., sez. trib., 22.11.2018, n. 30240; Id., sez. II, 05.06.2018, n. 14362, inedita.



L'operazione ermeneutica della Cassazione appena descritta muove dal presupposto che il rispetto dei requisiti di contenuto-forma posti dall'art. 366 c.p.c., 1° co., nn. 3 e 4 comprenda il rispetto dell'ulteriore requisito della «chiarezza», pur se non espressamente dettato.

Ciò risulta evidente laddove la Suprema Corte afferma che la violazione del principio di sinteticità comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (soltanto) laddove sia pregiudicata la chiarezza dell'esposizione dei fatti e delle censure. A tale *deficit* di chiarezza può conseguire la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c.; da qui la sanzione dell'inammissibilità che ne presidia il rispetto.

Se si condivide la lettura appena proposta, è opportuno chiedersi se siffatta esegesi fosse consentita dalla *intentio legis* sottesa all'art. 366 c.p.c., oppure dall'impiego che di questa norma aveva in precedenza fatto la stessa giurisprudenza di legittimità.

Per quanto attiene al primo profilo, l'esigenza di chiarezza del ricorso per cassazione appare estranea ai propositi dei *conditores* del Codice di procedura civile del 1940. Questi, infatti, si limitarono a trasfondere nell'art. 366 – sebbene «in forma assai più sintetica e precisa»⁸⁸ – i requisiti formali già indicati nell'art. 523 dal Codice del 1865, tra i quali non figurava il requisito della chiarezza⁸⁹. Né l'introduzione di un requisito di chiarezza era stata sollecitata da chi – tra i molti, anche Carnelutti⁹⁰ – aveva mosso rilievi al progetto preliminare del Codice del 1940. Difatti, come spiega il guardasigilli Solmi nella Relazione di presentazione del progetto definitivo del nuovo Codice, tali rilievi avevano riguardato la necessità di indicare la sentenza impugnata e l'elenco degli atti e dei documenti che il ricorrente intende depositare⁹¹. Infine, un'esigenza di chiarezza del ricorso neppure si coglie tra i primi commenti al nuovo Codice, dove al più si suggeriva la «buona pratica» di distinguere nel corpo dell'atto l'esposizione dei fatti da quella dei motivi⁹².

Diversamente, un'esigenza di chiarezza in relazione al rispetto dei requisiti di contenuto-forma posti dall'art. 366 c.p.c. era già emersa dalla giurisprudenza della Cassazione prima dell'operazione ermeneutica che qui interessa.

Difatti, la Corte aveva da tempo iniziato a valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione o del singolo motivo sulla base della «chiarezza» nell'illustrazione dei termini della questione proposta⁹³ e dei punti centrali del *thema decidendi*⁹⁴; ed inoltre, del sufficiente grado di «chiarezza» e «specificità» nella esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.⁹⁵ e delle ragioni logico giuridiche della censura svolta⁹⁶.

L'esigenza di chiarezza – ma anche di «chiarezza e precisione»⁹⁷ e di «specificità e chiarezza»⁹⁸ – è stata molte volte ricondotta al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Più precisamente, la Suprema Corte ha

⁸⁸ Così, P. D'ONOFRIO, *Commento al nuovo codice di procedura civile*, I, Padova, 1941, p. 325.

⁸⁹ L'art. 523 del Codice di procedura civile del 1865 stabiliva: «il ricorso per cassazione deve contenere; 1. l'indicazione del nome e cognome, della residenza, o del domicilio della parte ricorrente e di quella contro cui si ricorre; 2. l'esposizione sommaria dei fatti; 3. la data della sentenza impugnata, e della notificazione, o la menzione che fu notificata; 4. i motivi, per i quali si chiede la cassazione, e l'indicazione degli articoli di legge su cui i fondano. Al ricorso devono essere annessi: il mandato per l'avvocato che ha sottoscritto il ricorso; il certificato del deposito, o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri; la copia della sentenza impugnata, autenticata dal cancelliere; gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato; l'elenco delle carte che si presentano dalla parte ricorrente».

⁹⁰ Cfr. F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Milano, 1937, p. 106 ss.

⁹¹ Cfr. A. SOLMI, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli on. Solmi*, Roma, 1939, p. 95 s.

⁹² In questi termini P. D'ONOFRIO, *op. cit.*, p. 326.

⁹³ Cfr. Cass., sez. I, 20.09.1993, n. 9625, in *Foro it., Rep.*, 1993, voce *Sentenza civile*, n. 42.

⁹⁴ Cfr. Cass., sez. un., 25.11.1998, n. 11935, in *Riv. giur. trib.*, 1999, p. 677, con nota di G. ANNI su diverso capo; in *Riv. legis. fisc.*, 1999, p. 1517; in *Gazz. giur.*, 1999, 2, p. 61.

⁹⁵ In questi termini v. Cass., sez. I, 14.12.2006, n. 26833, inedita.

⁹⁶ Cfr. Cass., sez. II, 01.07.2008, n. 18011, inedita.

⁹⁷ Così Cass., sez. trib., 15.04.2004, n. 7178, in *Foro it., Rep.*, 2004, voce *Cassazione civile*, n. 235; Id., sez. trib., 14.07.2004, n. 13044, non massimata; Id., sez. III, 19.12.2006, n. 27165, in *Foro it., Rep.*, 2006, voce *Contumacia civile*, n. 1.



affermato che il principio *de quo* «esige che dal contesto dell'atto emergano con chiarezza i fatti rilevanti, in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità»⁹⁹.

In questo contesto è intervenuto il Legislatore, che introducendo l'art. 366-*bis* c.p.c.¹⁰⁰ ha espressamente stabilito, al secondo comma, che «nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la *chiara* indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione». In relazione alla nuova previsione normativa la Cassazione ha più volte affermato che la «regola di chiarezza» posta dalla norma *de qua* vieta al ricorrente di proporre congiuntamente censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione¹⁰¹ giacché tale mescolanza dei motivi impone alla Corte il compito di enucleare la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere autonoma collocazione¹⁰². Ma anche in relazione alla previsione contenuta nel primo comma dell'art. 366-*bis* c.p.c., che pure non affermava espressamente alcuna regola di chiarezza¹⁰³, la Suprema Corte aveva sovente rilevato che l'esigenza di «chiarezza e specificità» richiedesse la formulazione di distinti quesiti laddove i motivi fossero articolati in plurime e autonome censure di vizi diversi¹⁰⁴.

Anche dopo l'affermazione del principio di sinteticità e chiarezza la Cassazione continua ad esigere la chiarezza del ricorso (o dei motivi di ricorso) per cassazione, sia con riguardo ai requisiti dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'autosufficienza, sia con riguardo al requisito della specificità dei motivi.

In particolare, in relazione all'esposizione sommaria dei fatti e all'autosufficienza, la Suprema Corte suole ribadire che il rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, 1° co., n. 3 c.p.c. richiede che il ricorso contenga una «chiara ed esauriente» esposizione dei fatti di causa, in ossequio al principio di autosufficienza, senza che sia necessario accedere ad altre fonti e atti del processo¹⁰⁵, ivi compresa la stessa sentenza¹⁰⁶. Il criterio della chiarezza viene inoltre adoperato dalla Corte per escludere il difetto di autosufficienza – e così l'inammissibilità – del ricorso quando dal

⁹⁸ Così Cass., sez. lav., 22.12.1999, n. 14466, in *Foro it., Rep.*, 2000, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1081.

⁹⁹ In questi termini, Cass., sez. un., 13.12.2007, n. 26096, in *Foro it., Rep.*, 2007, voce *Impiegato dello Stato e pubblico*, n. 322; ed inoltre Id., sez. un., 13.12.2007, nn. 26106, 26105, 26104, 26103, 26100, 26099, 26097, inedite. Anche con riguardo alla censura della mancata osservanza, da parte del giudice di pace che decida secondo equità, dei principi informativi della materia, la Cassazione ha più volte ribadito la necessità «che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con tale regola», così Cass., sez. III, 12.10.2006, n. 21955; Id., sez. III, 08.10.2007, n. 10425; Id., sez. III, 30.03.2007, n. 7926; Id., sez. III, 23.03.2007, n. 7208; Id., sez. III, 20.03.2007, n. 6676; Id., sez. III, 22.02.2007, nn. 4196 e 4197; Id., sez. III, 20.02.2007, n. 3976; Id., sez. III, 07.07.2008, n. 9037; Id., 05.02.2008, n. 2684; Id., 12.02.2008, n. 3373, inedite.

¹⁰⁰ L'art. 366-*bis* c.p.c. è stato introdotto dall'art. 6 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e successivamente abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69.

¹⁰¹ Cfr. Cass., sez. II, 23.12.2009, n. 27246; Id., sez. lav., 02.12.2010, n. 24429; Id., sez. lav., 01.12.2010, n. 24368, inedite; ed inoltre Cass., sez. III, 27.08.2013, n. 19608, in *Foro it., Rep.*, 2013, voce *Appello civile*, n. 43.

¹⁰² Così Cass., sez. lav., 22.10.2012, n. 18120, in *Foro it., Rep.*, 2014, voce *Cassazione civile*, n. 188; ed inoltre Cass., sez. lav., 15.10.2013, n. 23355; Id., sez. lav., 11.07.2011, n. 15153; Id., sez. II, 07.07.2011, n. 15085, inedite.

¹⁰³ Il primo comma dell'art. 366-*bis* c.p.c. disponeva che «nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto».

¹⁰⁴ In questo senso v. Cass., sez. III, 22.08.2013, n. 19405, in [Foro it., 2014, I, c. 2898, con nota di M. CASORIA su diverso capo ed in Nuova giur. civ.](#), 2014, I, p. 139, con nota di M. MAZZOLA su diverso capo; Id., sez. III, 22.08.2013, n. 19413, in *Foro it., Rep.*, 2014, voce *Cassazione civile*, n. 248; Id., sez. III, 26.06.2013, n. 16118; Id., sez. III, 04.06.2013, n. 14068, inedite.

¹⁰⁵ Al fine «di prendere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata», così Cass., sez. I, 12.06.2020, n. 11344, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Concordato preventivo*, n. 152; Id., sez. III, 12.06.2020, n. 11268, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Cassazione civile*, n. 96.6

¹⁰⁶ Così Cass., sez. VI, 3.02.2015, n. 1926, in *Foro it., Rep.*, 2015, voce *Cassazione civile*, n. 109; nonché Cass., sez. III, 26.02.2020, n. 5125 e Id., sez. I, 31.07.2017, n. 19018, inedite.



suo contenuto si possano desumere «con chiarezza» i fatti e le questioni oggetto di causa¹⁰⁷ ed il contenuto della sentenza impugnata¹⁰⁸.

In relazione al requisito della specificità, la Cassazione afferma che il motivo di ricorso deve «individu[are] con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa»¹⁰⁹; ed inoltre, che il rispetto del principio di specificità dei motivi impone «l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti»¹¹⁰. Come per l'autosufficienza, il criterio della chiarezza viene adoperato per escludere l'inammissibilità del ricorso che cumuli in un solo motivo più profili di doglianza¹¹¹ (ma anche quello che individui malamente il motivo di censura¹¹²) o, all'opposto, per dichiararne l'inammissibilità¹¹³.

III.B. 3.2 LO SCOPO DI TUTELA PERSEGUITO DAL PRINCIPIO DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA E IL RAPPORTO CON ALTRI PRINCIPI PROCESSUALI

L'affermazione del «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte persegue un duplice scopo, uno *immediato* e l'altro *mediato*.

Lo scopo *immediato* consiste nell'utilizzo ottimale della risorsa giudiziaria: la redazione di atti di parte sintetici e chiari determina *un risparmio di tempo* per il giudice impegnato nella lettura e comprensione. Lo scopo *mediato*, invece, consiste nella celerità della decisione: il *risparmio di tempo* ottenuto può contribuire, assieme ad altri fattori, ad una più rapida conclusione del giudizio.

È evidente che lo scopo *immediato*, nella misura in cui persegue l'utilizzo ottimale della risorsa giudiziaria, è espressione del principio di efficienza, secondo cui «lo svolgimento di una certa attività deve tendere a conseguire il

¹⁰⁷ Per questa prospettiva v. Cass., sez. trib., 18.01.2017, n. 1119, in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Tributi in genere*, n. 1062; Id., sez. trib., 25.10.2017, n. 25261, inedita.

¹⁰⁸ In questo senso v. Cass. n. 25261/2017 cit.; Id., sez. trib., 30.11.2017, n. 28725 e Id., sez. trib., 03.02.2016, n. 2102, inedite.

¹⁰⁹ Così Cass., 04.07.2018, n. 17470; e, in senso conforme, Cass., sez. VI, 16.10.2019, n. 26238; Id., sez. lav., 14.10.2019, n. 25806; Id., sez. II, 18.03.2019, n. 7571; Id., sez. II, 14.03.2019, n. 7331, inedite.

¹¹⁰ In questi termini Cass., n. 25806/2019, cit.; ma v. anche Id., sez. lav., 25.03.2019, n. 8307, inedita.

¹¹¹ In dettaglio, ciò è possibile quando «la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati», così, *ex plurimis*, Cass., sez. III, 08.04.2020, n. 7745, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Sanità pubblica e sanitari*, n. 749; Id., sez. III, 10.02.2020, n. 3133, in *Foro it. Rep.*, 2020, voce *Banca, credito e risparmio*, n. 152; Id., sez. III, 30.08.2019, n. 21843, in *Foro it.*, 2020, I, c. 2132; in *Giur. it.*, 2020, p. 1613, con nota di A. SCOTTI su diverso capo; Id., sez. III, 10.04.2019, n. 9985, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce *Cassazione civile*, n. 66; ed inoltre, Id., sez. I, 31.03.2020, n. 7634; Id., sez. II, 27.01.2020, n. 1733; Id., sez. VI, 15.10.2019, n. 26104; Id., sez. II, 10.10.2019, n. 25538; Id., sez. III, 05.09.2019, n. 22153; Id., sez. trib., 01.08.2019, n. 20762; Id., sez. trib., 01.08.2019, n. 20759; Id., sez. trib., 31.07.2019, n. 20623; Id., sez. I, 31.07.2019, n. 20639; Id., sez. trib., 30.07.2019, n. 20486; Id., sez. III, 26.07.2019, n. 20314; Id., sez. trib., 30.07.2019, n. 20459; Id., sez. lav., 25.03.2019, n. 8290; Id., sez. I, 13.02.2019, n. 4257; Id., sez. trib., 05.02.2019, n. 3264; Id., sez. trib., 01.02.2019, n. 3113, inedite. Sostanzialmente nei medesimi termini v. Cass., sez. lav., 31.01.2020, n. 2316, in *Foro it., Rep.*, 2020, voce *Impiegato dello Stato e pubblico*, n. 222; Id., sez. trib., 08.03.2019, n. 6861, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce *Tributi in genere*, n. 813; Id., sez. trib., 05.12.2018, n. 31443, in *Foro it., Rep.*, 2019, voce *Ipoteca*, n. 13. L'indirizzo risale a Cass., sez. un., 06.05.2015, n. 9100, in *Foro it.*, 2016, I, c. 272, con nota di M. FABIANI su diverso capo; in *Giur. comm.*, 2016, II, p. 529, con nota di M. COSSU su diverso capo; in *Danno e resp.*, 2016, p. 1071, con nota di S. CASSANI su diverso capo.

¹¹² Nel senso che «qualora il vizio di omessa pronuncia sia erroneamente denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non in virtù del n. 4 della medesima disposizione normativa, il motivo proposto non è inammissibile, ove prospetti con chiarezza la questione dell'omessa pronuncia quale specifico vizio processuale della sentenza» v. Cass., sez. VI, 13.01.2020, n. 349, inedita.

¹¹³ Cfr. Cass., sez. II, 03.07.2019, n. 17866; Id., sez. lav., 02.07.2019, n. 17709; Id., sez. trib., 18.12.2019, n. 33753; Id., sez. I, 22.05.2019, n. 13832; Id., sez. I, 07.05.2019, n. 12009; Id., sez. trib., 28.03.2019, n. 8617; Id., sez. trib., 20.03.2019, n. 7754; Id., sez. III, 12.04.2018, n. 9061; Id., sez. VI, 14.03.2018, n. 6363, inedita.



massimo risultato con un impiego ottimale di risorse»¹¹⁴. Assunto che dunque rinviene la sua «più importante specificazione» nel principio di proporzionalità, che nella materia in esame impone un impiego della risorsa giudiziaria per la singola controversia che tenga conto della necessità di riservare risorse anche per altre controversie¹¹⁵.

La stretta connessione esistente tra il principio di sinteticità e chiarezza degli atti e l'«efficienza nella giurisdizione» (o «efficienza della macchina giudiziaria»¹¹⁶) trova riscontro, in particolare, nelle prime decisioni con cui la Cassazione affermò l'esistenza del «dovere» di sinteticità. In quelle decisioni la Corte dichiarò che l'inosservanza del dovere di sinteticità e chiarezza «collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.»¹¹⁷, «nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui»¹¹⁸. Un'affermazione ribadita numerose volte, anche di recente¹¹⁹.

Inoltre, la Cassazione, quando ha elevato il «dovere» di sinteticità e chiarezza a «principio», pur continuando a riferire il dovere – come si è appena detto – all'originaria esigenza di efficienza (e al connesso principio di proporzionalità), ha «nobilitato»¹²⁰ il principio che quel dovere esprime accostandolo a quello della ragionevole durata di cui all'art. 111 Cost.¹²¹, ma anche al principio di leale collaborazione tra le parti processuali, nonché tra queste e il giudice¹²².

Le riflessioni della Corte di cassazione trovano riscontro nella dottrina, che diffusamente collega la sinteticità degli atti di parte all'efficienza del processo¹²³. Non manca, inoltre, chi ne evidenzia il legame ora con il principio di

¹¹⁴ Si mutua la definizione che del principio di efficienza dà R. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 390 s.

¹¹⁵ Per questa prospettiva v. R. CAPONI, *op. cit.*, p. 391 s. Secondo l'Autore «le risorse che il servizio della giustizia può destinare al soddisfacimento» dell'utilità cui aspira chi agisce o si difende in giudizio «devono essere bilanciate, non tanto con un astratto interesse pubblicistico al buon funzionamento della giurisdizione come funzione statale, bensì con le risorse da riservare al soddisfacimento delle altre esigenze individuali, di cui sono portatori le parti (attuali o potenziali: quindi anche i cittadini) nelle altre controversie indirizzate (o da indirizzare) alla cognizione del giudice statale». In senso conforme v. I. PAGNI, *La giurisdizione tra effettività ed efficienza*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, p. 406, la quale osserva che «il principio di proporzionalità, del resto, comporta che trattare una causa secondo giustizia includa, per quanto sia praticabile, attribuire ad essa una quota appropriata delle risorse del giudice, tenendo conto della necessità di riservare le risorse agli altri casi».

¹¹⁶ Le espressioni «efficienza nella giurisdizione» ed «efficienza della macchina giudiziaria» sono mutuare da M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, in *Rivista AIC*, 2014, p. 1 ss., il quale motiva tale scelta lessicale osservando che «nel nostro diritto positivo non troviamo espressioni come “efficienza della giurisdizione” o “efficienza della tutela giurisdizionale”». Questo dato – secondo l'Autore – è dovuto a due ragioni: «la prima è che l'emersione costituzionale dell'“efficienza” si compie all'art. 97, laddove si stabilisce il principio del “buon andamento” dell'amministrazione, e che il rapporto fra art. 97 e attività giurisdizionale è complesso»; «la seconda ragione è che nel diritto pubblico l'efficienza si predica, appunto, delle funzioni (meglio: del loro esercizio) e che la Costituzione mostra di avere della giurisdizione un concetto più complesso». Di efficienza della «macchina» discorre anche I. PAGNI, *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁷ «nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU».

¹¹⁸ In questi termini v., tra le altre, Cass. 17698/2014, cit.; Id. 20589/2014, cit.; Id. 17178/2014; Id. 26037/2014.; Id. 20230/2014, cit.

¹¹⁹ Si vedano Cass., sez. VI, 20.08.2020, n. 17400; Id., sez. III, 10.10.2019, n. 25424; Id., sez. II, 20.08.2019, n. 21524; Id., sez. lav., 12.01.2018, n. 666; Id., sez. trib., 20.12.2017, n. 30559; Id., sez. I, 13.04.2017, n. 9570, inedite.

¹²⁰ Così I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità*, cit., p. 2782.

¹²¹ Cfr., tra le molte, Cass. 15007/2020, cit.; Id., 9382/2020, cit.; Id., 6234/2020, cit.; Id. 4971/2020, cit.; Id. 3394/2020, cit.

¹²² Cfr. Cass. 21297/2016, cit.; Id., sez. lav., 23.03.2018, n. 7295, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 751; Id., sez. un., 17.01.2017, n. 964, in *Foro it.*, 2017, I, c. 509.

¹²³ Per questa prospettiva v. G. CANALE, *op. cit.*, p. 1025; F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 752; I. PAGNI, *op. ult. cit.*, p. 2785; A. PANZAROLA, *La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2020, p. 104 ss. Cfr. altresì L. CALAMARO, *Il principio di sinteticità degli atti nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 183; F. DE VITA, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Napoli, 2018, pp. 8 e 10; M. GUERNELLI, *op. cit.*, p. 485.



economia processuale¹²⁴, ora con il principio di proporzionalità¹²⁵, ora con il principio della ragionevole durata¹²⁶. Una diversa opinione ritiene che il principio di sinteticità debba essere riallacciato al dovere di collaborazione tra parti processuali e giudice, vuoi da solo¹²⁷, vuoi assieme ai principi della ragionevole durata, dell'economia processuale e del giusto processo¹²⁸.

IV. 4. DOVERE DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA, GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ E ART. 6(1) CEDU

Si è poco sopra osservato che la Suprema Corte, attraverso l'affermazione del «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte, persegue lo scopo dell'efficienza nell'esercizio della giurisdizione¹²⁹ e sanziona la violazione del conseguente dovere in Cassazione con l'inammissibilità del ricorso¹³⁰.

Questo indirizzo, che afferma con chiarezza il principio e individua le conseguenze della sua violazione, diviene ora il punto di partenza per affrontare un profilo connesso e di più ampio respiro:

se il dovere di sinteticità e chiarezza, così sanzionato, configuri una limitazione compatibile con la garanzia del diritto di accesso al giudice ricavata dall'art. 6(1) CEDU.

Preme ricordare che secondo la Corte EDU i diritti della Convenzione devono essere garantiti in modo «pratico ed effettivo»¹³¹. Ciò vale, in particolare, per il *right of access to the courts* riconosciuto dall'art. 6(1) CEDU¹³², visto il ruolo preminente detenuto in una società democratica dal diritto a un processo equo¹³³.

La garanzia dell'effettività¹³⁴ non implica, tuttavia, il carattere assoluto del diritto di accesso ad un tribunale. Al contrario, tale diritto può essere soggetto a limitazioni, per quanto qui interessa, implicitamente consentite dal fatto che il diritto d'accesso richiede una regolamentazione da parte degli Stati, la quale può variare nel tempo e nel luogo in base alle esigenze e alle risorse della comunità e degli individui¹³⁵.

¹²⁴ In questo senso F. SANTANGELI, *op. ult. cit.*, p. 621 s.

¹²⁵ In questi termini, sostanzialmente, P. BIAVATI, *op. cit.*, p. 469, che pur discorrendo di ragionevole durata, dichiara di riferirsi al principio che impone «non tanto la rapidità in assoluto della trattazione, ma un impiego delle risorse giudiziarie proporzionato al singolo caso e rispettoso del carico di lavoro complessivo degli organi giurisdizionali».

¹²⁶ In questo senso C. COMMANDATORE, *op. cit.*, p. 857 s.; F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il processo*, 2019, p. 582.

¹²⁷ Di questo avviso è L. QUERZOLA, *op. cit.*, p. 209 ss., spec. p. 212.

¹²⁸ Così G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 864 ss. Il riferimento al dovere di collaborazione e ai principi della ragionevole durata e del giusto processo incontra invece la critica autorevole, sebbene apparentemente isolata, di G. ALPA, *Concisione e sobrietà nella redazione degli atti giuridici*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 15 s.

¹²⁹ V. *supra*, § 3.2.

¹³⁰ V. *supra*, § 3.

¹³¹ In questi termini Corte EDU, *Airey c. Irlanda*, n. 6289/73, 9 ottobre 1979, punto 24.

¹³² L'art. 6(1) Convenzione EDU incorpora il *right to court*, del quale il *right of access to a court* rappresenta un aspetto, come elemento costitutivo del diritto ad un processo equo (cfr. Corte EDU, *Harrison McKee c. Ungheria*, n. 22840/07, 3 giugno 2014, punto 21). In particolare, il *right to court* è il diritto di far valere qualsiasi pretesa relativa ai propri diritti e obblighi civili dinanzi a un tribunale (cfr. *Golder c. Regno Unito*, n. 4451/70, 21 febbraio 1975, punto 36), mentre il *right of access* consiste nel diritto di instaurare un procedimento dinanzi ad un tribunale in materia civile (cfr. *Tinnelly & Sons Ltd e a. c. Regno Unito*, n. 20390/92, 10 luglio 1998, punto 72).

¹³³ In questi termini v. ancora Corte EDU, *Airey c. Irlanda*, cit., punto 24.

¹³⁴ Sul ruolo del canone dell'effettività nella costruzione, da parte della Corte EDU, del contenuto della garanzia del diritto d'accesso ai tribunali di cui all'art. 6(1) CEDU v. N. TROCKER, *Dal giusto processo all'effettività dei rimedi: l'«azione» nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Parte Prima*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2007, p. 35 ss. e *Parte Seconda*, *ibidem*, p. 439 ss.

¹³⁵ Così, pressoché letteralmente, Corte EDU, *Ashingdane c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, n. 8225/78, punto 57; Id. [GC], *Zubac c. Croazia*, 5 aprile 2018, n. 40160/12, punto 78.



Di conseguenza, gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento, fermi i parametri fissati dalla Corte EDU, a cui spetta la decisione finale sull'osservanza della Convenzione¹³⁶. Parametri ormai chiari¹³⁷: *a*) la limitazione del diritto d'accesso, per essere compatibile con l'art. 6(1) CEDU, non deve limitare o ridurre l'accesso in misura tale da compromettere l'essenza stessa del diritto; *b*) la limitazione deve perseguire uno «scopo legittimo» e deve esistere un «ragionevole rapporto di proporzionalità» tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Ai fini della presente indagine rilevano i parametri di cui alla lett. *b*), ovvero la legittimità dello scopo perseguito e il ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi e lo scopo stesso. Tali parametri sono impiegati dalla Corte EDU anche quando la limitazione del diritto d'accesso non discenda espressamente dalla legge ma da una costruzione giurisprudenziale¹³⁸, come è accaduto con l'indirizzo, qui ricordato, che sanziona con l'inammissibilità il ricorso redatto in violazione del dovere di sinteticità e chiarezza.

IV.A. 4.1. (SEGUE) L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI INDIVIDUATI

Alla stregua del primo parametro, vale a dire la legittimità dello scopo perseguito, la limitazione del diritto di accesso – di fatto realizzata dalla Suprema Corte attraverso l'indirizzo poco sopra ricordato –, sembra non confliggere con l'art. 6(1) CEDU. I giudici di Strasburgo, infatti, hanno affermato che persegue uno *scopo legittimo* una limitazione dell'accesso al giudice finalizzata alla *general administration of justice*, come una disciplina delle spese di lite che serva a sostenere il funzionamento del sistema giudiziario o a limitare la proposizione di pretese futili¹³⁹. Il principio può essere esteso al caso qui in esame, perché, come si è evidenziato¹⁴⁰, la Suprema Corte funzionalizza il dovere di sinteticità e chiarezza degli atti di parte all'efficienza nella giurisdizione; e, più precisamente, allo scopo di «evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui». Ebbene, tale scopo appare *legittimo* alla luce della ricordata giurisprudenza della Corte EDU.

Alla stregua invece del secondo parametro – il ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito – l'indirizzo che sanziona con l'inammissibilità il ricorso per cassazione redatto in violazione del dovere di sinteticità e chiarezza potrebbe risultare in contrasto con l'art. 6(1) CEDU. Ciò perché la sanzione dell'inammissibilità potrebbe «fa[r] parte di un approccio eccessivamente formalistico»¹⁴¹.

Secondo la Corte EDU, la costruzione di una norma procedurale può contrastare con il diritto di accesso «pratico ed effettivo» a un tribunale quando risulti eccessivamente formalistica¹⁴². In particolare, un «eccessivo formalismo» si riscontra quando le norme cessano di servire gli scopi della «corretta amministrazione della giustizia» e soprattutto

¹³⁶ In questi termini Corte EDU, *Stubbings e a. c. Regno Unito*, nn. 22083/93 e 22095/93, 22 ottobre 1996, punto 50.

¹³⁷ Cfr., tra le molte, Corte EDU, *Ashingdane c. Regno Unito*, cit., punto 57; Id., *Osman c. Regno Unito*, cit., punto 147; Id., *Tinnelly & Sons Ltd e a. c. Regno Unito*, cit., punto 72.

¹³⁸ Per l'applicazione dei parametri *de quibus* a limitazioni del diritto d'accesso frutto di costruzione giurisprudenziale v., tra le molte, Corte EDU, *Efstathiou e a. c. Grecia*, n. 36998/02, 27 luglio 2006, punti da 28 a 35; Id., *Kemp e a. c. Lussemburgo*, n. 17140/05, 24 aprile 2008, punti da 51 a 61; Id., *Dattel c. Lussemburgo (n. 2)*, n. 18522/06, 30 luglio 2009, punti da 36 a 47; Id., *Nunes Guerreiro c. Lussemburgo*, n. 33094/07, 5 novembre 2009, punti da 29 a 40; Id., *Ewert c. Lussemburgo*, n. 49375/07, 22 luglio 2010, punti da 83 a 96.

¹³⁹ In questi termini Corte EDU *Harrison McKee c. Ungheria*, cit., punto 27.

¹⁴⁰ V. *supra* § 3.2.

¹⁴¹ Si mutua la formula adoperata da Corte EDU, *Kemp e a. c. Lussemburgo*, cit., punto 59; Id., *Nunes Guerreiro c. Lussemburgo*, cit., punto 38; Id. *Ewert c. Lussemburgo*, cit., punto 94.

¹⁴² Cfr. Corte EDU, *Zubac c. Croazia*, cit., punto 97.



della «certezza del diritto»¹⁴³, formando invece «una sorta di barriera che impedisce al contendente di ottenere che il suo caso venga deciso nel merito dal tribunale competente»¹⁴⁴. In questi casi, risulta violato il diritto del ricorrente alla «tutela effettiva»¹⁴⁵.

Con specifico riguardo al diritto di accesso ai «tribunali superiori», i giudici di Strasburgo spiegano che l'art. 6 della Convenzione non obbliga gli Stati contraenti ad istituire corti d'appello o di cassazione. Tuttavia, laddove essi siano istituiti, anche per essi devono essere rispettate le garanzie dell'effettivo diritto di accesso¹⁴⁶.

La valutazione se ricorra un eccessivo formalismo non può essere compiuta in termini astratti, ma impone l'esame del singolo caso controverso e delle sue specifiche circostanze¹⁴⁷. Per compiere tale valutazione nel caso in esame bisogna: a) tentare di definire il contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza; b) individuare il criterio alla cui stregua stabilire se l'inammissibilità del ricorso rappresenti un eccessivo formalismo rispetto alla limitazione del diritto d'accesso.

IV.B. 4.1.1. ELEMENTI PER POTER VALUTARE L'«ECESSIVO FORMALISMO»: A) L'INDEFINITO CONTENUTO DEL DOVERE DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA

La Corte di cassazione inizialmente non ha chiarito quale sia il contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza per le parti in giudizio. Come si è già ricordato¹⁴⁸, la Suprema Corte si è limitata ad affermare che la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza può essere sanzionata (soltanto) quando ridondi nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'[art. 366 c.p.c.](#)

Va tuttavia osservato come, nell'applicazione concreta del principio *de quo*, i giudici di legittimità abbiano individuato talune condotte che tipicamente integrano la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza. Tali condotte rilevano non soltanto in relazione ai requisiti dell'esposizione dei fatti e della specificità dei motivi posti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., ma anche a quello dell'autosufficienza del ricorso.

Per quanto attiene al requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, configura una violazione del dovere di sinteticità e chiarezza l'«inestricabile commistione» di elementi di fatto, di atti e documenti riprodotti nel corpo del ricorso, di argomentazioni delle parti e di brani motivazionali della sentenza¹⁴⁹.

Per quanto attiene al requisito della specificità dei motivi, il dovere di sinteticità e chiarezza non è rispettato quando il ricorso per cassazione non consenta di individuare in che modo la sentenza impugnata abbia violato le norme invocate, quali siano i principi di diritto violati ed i punti della motivazione viziati¹⁵⁰; ed inoltre, esso non è rispettato nei casi in cui non sia possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, così determinando una situazione di «inestricabile promiscuità»¹⁵¹.

¹⁴³ Il principio di *legal certainty* «requires that all litigants should have an effective judicial remedy enabling them to assert their civil rights», così Corte EDU, *Béleš e a. c. Repubblica ceca*, cit., punto 49.

¹⁴⁴ Così Corte EDU, *Zubac c. Croazia*, cit., punti 98 e 99; ma nello stesso v. anche, *Efstathion e a. c. Grecia*, cit., punto 24 in fine; Id., *Tsalkitzijs c. Grecia*, n. 11801/04, 16 novembre 2006, punto 44 in fine; Id., *Kart c. Turchia* [GC], n. 8917/05, 3 dicembre 2009, punto 79 in fine; Id., *Eşim c. Turchia*, n. 59601/09, 17 settembre 2013, punto 21 in fine.

¹⁴⁵ Cfr. *Zubac c. Croazia*, cit., punti 97 e 98; Id., *Béleš e a. c. Repubblica ceca*, cit., punti 68 e 69.

¹⁴⁶ Così Corte EDU, *Zubac c. Croazia*, cit., punto 80.

¹⁴⁷ Cfr. Corte EDU, *Zubac c. Croazia*, cit., punto 98, ove ulteriori riferimenti.

¹⁴⁸ V. *supra* § 3.

¹⁴⁹ Così Cass., sez. lav., 17.12.2019, n. 33392, inedita.

¹⁵⁰ In questi termini Cass., sez. lav., 01.03.2021, n. 5539; Id., sez. lav., 15.10.2019, n. 26031, inedite.

¹⁵¹ Così Cass., sez. lav., 9.08.2019, n. 21299, inedita.



Per quanto attiene infine al requisito dell'autosufficienza, viola il principio di sinteticità «la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti” o “sandwich”», la quale «implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti»¹⁵².

Occorre altresì considerare che, accanto all'individuazione di tali condotte violative tipiche, più di recente la Corte risulta aver tentato di affermare, in positivo, il contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza. Lo ha fatto spiegando che esso impone «di selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda *sub iudice* posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'[art. 360 c.p.c.](#), venendo altrimenti pregiudicata l'intelligibilità delle questioni per essere rimasta oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata»¹⁵³.

Nonostante le indicazioni fornite dalla Corte, il contenuto del dovere *de quo* risulta ancora indeterminato, poiché sconta il già ricordato¹⁵⁴ «grado elevatissimo di *vaghezza*» dei criteri della sinteticità e della chiarezza.

Si potrebbe obiettare che l'indeterminatezza del contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza in Cassazione possa essere rimediata facendo riferimento ai precisi parametri formali contenuti nel citato Protocollo d'intesa del 2015¹⁵⁵.

Tuttavia, poiché le indicazioni contenute nei protocolli d'intesa non vincolano né le parti né i giudici, almeno per quanto attiene all'interpretazione della legge¹⁵⁶, la Corte ha già mostrato di fare un'applicazione largamente discrezionale del Protocollo *de quo*. Discrezionalità che non consente alle parti di porre sicuro riferimento ai parametri formali ivi contenuti.

Siffatta applicazione discrezionale è emersa con particolare chiarezza in tema di autosufficienza dei ricorsi per cassazione. Invero, con il Protocollo del 2015 le parti hanno inteso «definire in modo chiaro e stabile il senso e i limiti del c.d. principio di autosufficienza»¹⁵⁷, precisando che il suo rispetto «non comporta un onere di trascrizione

¹⁵² In questo senso v., ad esempio, Cass 2913/2019, cit.; Id., sez. II, 23.11.2018, n. 30473, inedita; Id., sez. trib., 30.07.2018, n. 20111, in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Comune*, n. 149; nonché Id., sez. II, 27.08.2019, n. 21717; Id., sez. trib., 30.07.2018, n. 20112; Id., sez. trib., 22.06.2018, n. 16529, inedite.

¹⁵³ Così Cass., sez. trib., 22.01.2021, n. 1285, inedita; ma nello stesso senso v. anche Id., sez. trib., 16.06.2021, n. 16977; Id., sez. trib., 14.06.2021, n. 16762; Id., sez. trib., 4.06.2021, n. 15619; Id., sez. VI, 3.06.2021, n. 15361; Id., sez. trib., 27.05.2021, n. 14755; Id., sez. VI, 4.05.2021, n. 11670; Id., 28.04.2021, n. 11168; Id., sez. III, 17.03.2021, n. 7424; Id. sez. trib., 10.02.2021, n. 3231, inedite; Id., sez. III, 22.02.2021, n. 4665, in *Foro it., Rep.*, 2021, voce *Cassazione civile*, n. 36; Id., sez. III, 13.01.2021, n. 457, in *Foro it., Rep.*, 2021, voce *Rinvio civile*, n. 1.

¹⁵⁴ V. *supra* § 2.

¹⁵⁵ Si è visto *supra* § 1.1 che con il Protocollo del 2015 è stato predisposto uno «schema» di ricorso in Cassazione, con precisi limiti dimensionali e criteri di redazione, applicabili in quanto compatibili ai controricorsi e alle memorie.

¹⁵⁶ Per questa prospettiva v. D. TURRONI, *I Protocolli d'intesa e la loro rilevanza giuridica: tra regola e fatto*, in *Giur. it.*, 2018, p. 790. Per quanto attiene invece all'organizzazione dell'ufficio, i protocolli d'intesa avrebbero carattere vincolante per i giudici (in questo senso C. GRAZIOSI, *La nuova figura del giudice civile tra riforme processuali, moduli organizzativi e protocolli d'udienza*, in [www.judicium.it](#), § 13). Sul variegato contenuto dei protocolli v. F. BARBIERI, *La dialetticità triadica del processo civile. Dal ruolo degli osservatori sulla giustizia civile alle misure di autoriforma della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 1229 ss.; mentre sulla specifica figura dei protocolli d'intesa e sulla loro rilevanza giuridica v. D. TURRONI, *op. cit.*, p. 784 ss., spec. p. 789 ss.

¹⁵⁷ I chiarimenti in punto di autosufficienza si devono alla comune presa d'atto che il sovradimensionamento degli atti di parte «possa essere, almeno in parte, frutto della ragionevole preoccupazione dei difensori di non incorrere nelle censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza», così *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria*, cit., p. 1. Nel senso che tali chiarimenti abbiano rappresentato la contropartita per la rinuncia degli avvocati alla libertà «di modulare, secondo logica ed esperienza, il contenuto dei propri scritti difensivi (ad iniziare dal ricorso per cassazione)», v. A. PANZAROLA, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016*, n. 197 e i c.d. protocolli, in *NLCC*, 2017, p. 347.



integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento»¹⁵⁸. Tuttavia, anche in seguito alla sottoscrizione del Protocollo, la Suprema Corte ha in molte occasioni continuato a fare applicazione della versione «rigorosa»¹⁵⁹ del principio *de quo*, richiedendo la trascrizione del contenuto degli atti e documenti richiamati, a pena di inammissibilità del ricorso¹⁶⁰.

IV.B.1. 4.1.2. (SEGUE): B) IL CRITERIO DELL'«INDISPENSABILITÀ» DEL REQUISITO DELLA SINTETICITÀ E DELLA CHIAREZZA

Quanto all'individuazione del criterio per stabilire se l'inammissibilità del ricorso per violazione del dovere di sinteticità e chiarezza esprima un eccessivo formalismo, sembra adeguato invocare il criterio dell'*indispensabilità*, che la Corte EDU adopera per valutare il rispetto del requisito della «precisione» nella formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Secondo i giudici di Strasburgo la declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso può «rientra[re] in un approccio eccessivamente formalistico» quando la richiesta precisione non appaia, da una lettura complessiva dell'atto, «indispensabile» perché il giudice nazionale possa esercitare il suo controllo¹⁶¹.

Siffatto indirizzo è stato espresso a fronte di motivi di ricorso contenenti una sequela di considerazioni di fatto e di diritto non precisamente articolate¹⁶² oppure la riproduzione parziale ed incoerente di casi di giurisprudenza, tale da non consentire di coglierne il significato e la portata¹⁶³. Sembrano chiare le affinità con i casi, già ricordati¹⁶⁴, che conducono la nostra Suprema Corte a ritenere violato il dovere di sinteticità e chiarezza.

L'utilizzabilità della regola di giudizio appena indicata non è impedita dalla circostanza che essa è stata espressa per giudicare un ordinamento (quello lussemburghese) nel quale non esiste, come in quello di altri Stati, una categoria di avvocati specializzati per la rappresentanza dinanzi alla Corte di cassazione¹⁶⁵.

L'appropriatezza del criterio individuato appare infatti confermata dal seguente rilievo: anche la nostra Corte di cassazione ha talvolta compiuto un giudizio di *indispensabilità* del requisito della sinteticità e chiarezza per valutare l'ammissibilità del ricorso.

Invero, in un'occasione¹⁶⁶ il resoconto dei fatti di causa «quasi telegrafico» è stato ritenuto sufficiente a fronte dell'estrema semplicità della questione¹⁶⁷. In altre¹⁶⁸, la Corte ha affermato che «l'ambiguità o la ridondanza» del

¹⁵⁸ Cfr. *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria*, cit., p. 4.

¹⁵⁹ Ricordata *supra*, nt. 69.

¹⁶⁰ Come rilevano tra gli altri già D. CASTAGNO (a cura di), *L'autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2551 ss.; A. PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità*, cit., p. 80 s., nt. 32; S. RUSCIANO, *Ancora autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione. Ma non era iniziata l'era della sinteticità degli atti?*, in www.judicium.it.

¹⁶¹ In questi termini Corte EDU, *Kemp e a. c. Lussemburgo*, cit., punti 58-59; ma nello stesso senso v. anche Id., *Dattel c. Lussemburgo (n. 2)*, cit., punti 43-44; Id., *Nunes Guerreiro c. Lussemburgo*, cit., punti 37-38; Id. *Ewert c. Lussemburgo*, cit., punti 93-4.

¹⁶² Cfr. Corte EDU, *Kemp e a. c. Lussemburgo*, cit., punto 56; Id., *Ewert c. Lussemburgo*, cit., punto 91.

¹⁶³ Cfr. Corte EDU, *Dattel c. Lussemburgo (n. 2)*, cit., punto 42.

¹⁶⁴ V. *supra* § 4.

¹⁶⁵ Cfr. innanzitutto Corte EDU, *Kemp e a. c. Lussemburgo*, cit., punto 66; ma v. anche Id., *Nunes Guerreiro c. Lussemburgo*, cit., punto 37; Id., *Ewert c. Lussemburgo*, cit., punto 93; Id., *Dattel c. Lussemburgo (n. 2)*, cit., punto 43.

¹⁶⁶ Cass., sez. VI, 28.02.2020, n. 5465, inedita.

¹⁶⁷ Più in dettaglio, si contestava la legittimità della condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite anche per il primo grado, sebbene per quel grado egli fosse rimasto contumace.



ricorso non ne comporti l'inammissibilità «tutte le volte che esse possano essere agevolmente superate dal giudicante facendo ricorso ad una interpretazione complessiva dell'atto»¹⁶⁹. Infine, un nutrito indirizzo esclude l'inammissibilità dei ricorsi c.d. «assemblati» o «farciti» o «sandwich»¹⁷⁰ quando gli atti integralmente riprodotti possano essere agevolmente espunti dal corpo del ricorso, così da ricondurre quest'ultimo a «dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità»¹⁷¹.

IV.C. 4.2. ESITO DELLA VALUTAZIONE: TRA ECCESSIVO FORMALISMO, DIFETTO DI PREVEDIBILITÀ E DIRITTO ALLA «TUTELA EFFETTIVA DA PARTE DEI TRIBUNALI»

Se si applicasse il criterio appena indicato, la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del dovere di sinteticità e chiarezza potrebbe non di rado esprimere un approccio eccessivamente formalistico, risultando perciò sproporzionata. In queste situazioni, come si è anticipato¹⁷², la limitazione del diritto d'accesso risulterebbe incompatibile con l'art. 6(1) CEDU, violando il diritto del ricorrente alla «tutela effettiva da parte dei tribunali».

Inducono a questa conclusione due fattori: il primo è l'indeterminatezza del contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza, sopra evidenziata¹⁷³; il secondo è lo scopo *immediato* perseguito attraverso l'imposizione del dovere *de quo*, che, come si è detto, consiste nel *risparmio di tempo* per il giudice¹⁷⁴.

L'indeterminatezza del contenuto, infatti, rende inevitabilmente soggettivo il giudizio sul *se* l'atto sia prolisso o poco chiaro. Lo scopo di *risparmio di tempo* per il giudice rende più severo il giudizio su *quanto* l'atto sia prolisso o poco chiaro.

La combinazione dei fattori sopra indicati connota di spiccata discrezionalità l'accertamento del rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza. Discrezionalità che può condurre a giudicare inammissibile un ricorso anche nei casi in cui, da una lettura complessiva dell'atto, le richieste sinteticità e chiarezza non fossero in concreto *indispensabili* perché la Corte potesse esercitare il suo controllo.

Va inoltre evidenziato che tale peculiare discrezionalità può rendere sproporzionata la sanzione dell'inammissibilità sotto un ulteriore profilo.

La Corte EDU ha infatti spiegato che l'ammissibilità del ricorso per cassazione non può essere rimessa alla «sola» valutazione discrezionale della Corte suprema, giacché in questo modo è preclusa al ricorrente la possibilità di

¹⁶⁸ Cass., sez. III, 23.04.2020, n. 8101, in *Foro it.* 2020, I, c. 2338; in *Dir. e giust.*, 24 aprile 2020, con nota di E. BRUNO su diverso capo e in *Guida al dir.*, 2020, 34-35, p. 59; Id., sez. III, 23.04.2020, n. 8102; Id. sez. III, 23.04.2020, n. 8103, inedite.

¹⁶⁹ Non sembra superfluo evidenziare che nelle pronunce menzionate la Corte abbia motivato la scelta di non sanzionare con l'inammissibilità i ricorsi prolissi richiamando il principio di derivazione sovranazionale «secondo cui nell'interpretazione non solo delle norme processuali, ma anche degli atti processuali, il giudice nazionale ha il dovere di preferire le interpretazioni tali da consentire una pronuncia sul merito, piuttosto che quelle tali da imporre una pronuncia di inammissibilità (Corte EDU 7.6.2012, Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, p. 140; Corte EDU 17.5.2016, Karácsony ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e 44357/13; e soprattutto Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, p.p. [42-44](#), e [Corte EDU, sez. I, 24.4.2008](#), Kemp c. Lussemburgo, in causa n. 17140/05)».

¹⁷⁰ V. *supra* § 4.

¹⁷¹ In questi termini v. Cass. 20112/2018, cit.; Id. 16529/2018, cit.; Id. 30473/2018, cit.; Id. 20111/2018, cit.

¹⁷² V. *supra* § 4.1.

¹⁷³ V. *supra* § 4.1.1.

¹⁷⁴ V. *supra* § 3.2.



prevedere l'ammissibilità del ricorso¹⁷⁵. Anche in questo caso risulta violato il diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali»¹⁷⁶.

Ebbene, se siffatta prevedibilità può essere soddisfatta da un'«abbondante» giurisprudenza interna¹⁷⁷, si è tuttavia già evidenziato¹⁷⁸ che le indicazioni fornite dalla Corte non eliminano l'indeterminatezza del contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza. E la determinazione di tale contenuto è rimessa ad una valutazione che la Corte svolge caso per caso.

V. 5. DOVERE DI SINTETICITÀ E CHIAREZZA, GIUDIZI DI MERITO E ART. 6(1) CEDU

Si è già ricordato¹⁷⁹ che, secondo la Suprema Corte, il principio di sinteticità e chiarezza deve «informare l'intero processo»¹⁸⁰. L'applicabilità del principio *de quo* ai giudizi di merito consiglia allora di ampliare l'oggetto dell'indagine. In concreto, si intende in primo luogo verificare se, facendo applicazione del principio di sinteticità e chiarezza, anche i giudici di merito possano cominciare a dichiarare inammissibili gli atti introduttivi prolissi o poco chiari. Laddove tale verifica abbia esito positivo, occorrerà comprendere se tale soluzione possa rischiare di violare il diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali», come si è visto per il giudizio in Cassazione.

V.A. 5.1. LA PROPENSIONE A SANZIONARE GLI ATTI DI PARTE PROLISSI O POCO CHIARI. POSSIBILI TENDENZE DEFLATTIVE

Ben prima dell'affermazione del «principio» di sinteticità e chiarezza, cogliendo la temperie emergente dalla giurisprudenza di legittimità, anche i giudici di merito hanno cominciato a perseguire l'obiettivo di atti di parte sintetici e chiari.

Lo si evince dalle pronunce che hanno biasimato le parti per la sovrabbondanza dei loro scritti contro il «dovere di sinteticità»¹⁸¹ o il «principio di sobrietà e sinteticità degli atti giudiziali»¹⁸²; e da quelle che, invocando quest'ultimo principio ed il «principio di chiarezza e sinteticità degli atti», le hanno rispettivamente invitate, *ex ante*, ad essere sintetiche¹⁸³, oppure a rimediare, *ex post*, alla mancanza di sintesi¹⁸⁴.

¹⁷⁵ Cfr. Corte EDU, *Béleš e a. c. Repubblica ceca*, cit., punto 63. Il criterio della «prevedibilità della restrizione» è stato molte volte adoperato dalla Corte EDU per valutare le limitazioni all'accesso ad un «tribunale superiore». In concreto, la Corte ha utilizzato siffatto criterio per verificare se la procedura da seguire per un ricorso per cassazione si può ritenere «prevedibile» dal punto di vista della parte, diversamente ritenendo violato il principio di proporzionalità, cfr. Corte EDU, *Zubac c. Croazia*, cit., punti 87-88 ove ulteriori riferimenti.

¹⁷⁶ Cfr. Corte EDU, *Béleš e a. c. Repubblica ceca*, cit., punti 68-69.

¹⁷⁷ Cfr. Corte EDU, *Trevisanato c. Italia*, cit., punto 43.

¹⁷⁸ V. *supra* § 4.1.1.

¹⁷⁹ V. *supra* § 3.

¹⁸⁰ In questi termini, v. tra le altre, Cass. 15007/2020, cit.; Id. 9382/2020, cit.; Id. 6234/2020, cit.; Id. 4971/2020, cit.; Id. 3394/2020, cit.; Id. 2913/2019, cit.; Id. 30240/2018, cit.

¹⁸¹ Cfr. Trib. Parma, 14.07.2014, n. 825, in banca dati *DeJure*.

¹⁸² Cfr. Trib. Milano (decr.), sez. IX., 02.10.2013, in *www.ilcaso.it*.

¹⁸³ Si vedano Trib. Milano (ord.), sez. IX, 9.07.2015, in *Foro it., Rep.*, 2016, voce *Responsabilità genitoriale*, n. 61; Id. (ord.), 02.04.2015, in *www.ilcaso.it*.

¹⁸⁴ Il riferimento è a App. Milano (ord.), sez. I, 14.10.2014, in *www.altalex.com*, la quale ha invitato le parti a depositare nel termine di 40 giorni una nota riassuntiva delle difese già svolte nell'atto di appello e nelle comparse di risposta, fissandone le dimensioni massime (non più di 40-50 pagine) e prescrivendone le forme (suddivisione in paragrafi anticipati da un indice numerato) e modi (redazione di un unico atto).



Il perseguimento di un obiettivo di sinteticità e chiarezza ha occasionalmente condotto i giudici di merito a sanzionare la redazione di atti di parte prolissi o poco chiari in sede di liquidazione delle spese di lite¹⁸⁵, anticipando una tendenza che si è diffusa dopo l'affermazione del principio *de quo*.

In questa nuova fase, alcune pronunce hanno rinvenuto nella violazione del principio di sinteticità e chiarezza una «grave ed eccezionale ragione»¹⁸⁶ oppure «giusti motivi»¹⁸⁷ per compensare le spese di lite. Altre hanno invece operato sull'importo delle spese, non riconoscendo alla parte vittoriosa gli aumenti richiesti¹⁸⁸ o ritenendo corretta la quantificazione basata sull'«ingente attività defensionale» imposta alla controparte per la violazione del principio *de quo*¹⁸⁹.

Siffatta propensione sanzionatoria, che per ora si è espressa sul piano delle spese di lite, potrebbe condurre i giudici di merito – come i giudici di legittimità – persino a dichiarare inammissibili gli atti introduttivi prolissi o poco chiari. Vi sono infatti le condizioni perché ciò accada, soprattutto – ma non soltanto – in grado d'appello, come del resto è già accaduto nel sistema della giustizia tributaria, in un caso che al momento appare isolato¹⁹⁰.

La prima condizione è la disponibilità di strumenti – si pensa all'art. 342 c.p.c. – del tutto analoghi a quelli adoperati dalla Corte di cassazione per dichiarare inammissibili i ricorsi prolissi o poco chiari.

La seconda e più importante condizione è la perdurante difficoltà a definire in tempi ragionevoli i giudizi d'appello¹⁹¹, i quali rappresentano il vero «collo di bottiglia»¹⁹² della giustizia civile. Difficoltà che si ritiene di poter superare anche attraverso la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, come dimostra la sottoscrizione di un noto Protocollo d'intesa tra C.S.M. e C.N.F.¹⁹³ contenente indicazioni per la redazione chiara e sintetica degli atti di parte (ma anche dei provvedimenti) nei giudizi d'appello¹⁹⁴.

¹⁸⁵ In questo senso v. Trib. Lucca, 20.01.2016, n. 128, in banca dati *DeJure*, la quale ha disposto la riduzione dei compensi rispetto alla media dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'inutile ripetitività e numerosità degli atti difensivi. In precedenza, Trib. Milano (ord.), sez. IX, 01.10.2013, in *Nuova proc. civ.*, 2013, 5, 270, con nota di M. RINALDI; in *Giur. merito*, 2013, p. 2371, con nota di G. BUFFONE aveva affermato che, nel caso di atti sovrabbondanti, il giudice può tenere conto del comportamento della parte in sede di liquidazione delle spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c.

¹⁸⁶ Cfr. Trib. Roma, sez. II, 22.04.2020, n. 6398, in banca dati *DeJure*.

¹⁸⁷ Cfr. Trib. Torre Annunziata, 20.04.2018, n. 967, in banca dati *DeJure*.

¹⁸⁸ Cfr. Trib. Napoli (ord.), sez. VIII, 02.03.2020, in banca dati *DeJure*.

¹⁸⁹ In questo senso, confermando la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento impugnato, App. Venezia, sez. I, 02.05.2018, n. 1077, in banca dati *DeJure*.

¹⁹⁰ Il riferimento è a Comm. trib. reg. Toscana, sez. I, 27.05.2019, n. 918, in www.giustiziatributaria.gov.it, la quale è giunta a negare l'esame dei motivi di ricorso a fronte di un atto di appello di più di 200 pagine contenente difese apparentemente non pertinenti all'oggetto del gravame.

¹⁹¹ Si legge ad esempio nella delibera del C.S.M. del 5 luglio 2017, recante *Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti*, in www.csm.it, che «L'esame dei dati statistici relativi alla durata dei processi in Italia evidenzia come la fase processuale in cui si accumulano maggiori ritardi nella definizione sia quella di impugnazione. In particolare, è in quella del giudizio di secondo grado che principalmente si determina un effetto frenante sulla quantità complessiva dei procedimenti definiti e sui tempi di loro conclusione».

¹⁹² In questi termini I. PAGNI, *Audizione alla Commissione Giustizia del Senato sul Disegno di legge n. 1662 (Delega processo civile)*, 22 settembre 2020, in www.senato.it.

¹⁹³ Il riferimento è al *Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense* del 19 luglio 2018, avente ad oggetto «Scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi d'appello», in www.consiglionazionaleforense.it, sul quale v. D. CERRI, *Il Protocollo C.S.M. – C.N.F. del 19 luglio 2018 su – tra l'altro... - chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e provvedimenti in appello*, in www.judicium.it.

¹⁹⁴ Per quanto qui interessa, il Protocollo (art. 5.2) suggerisce agli avvocati, nella redazione degli atti di appello, di fare utilizzo: 1) di un indice generale; 2) di prospetti di sintesi, «quanto meno» relativi ai singoli motivi di gravame, che ne anticipino il contenuto; 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi e dei documenti; 4) della distinzione grafica e spaziale tra testo dell'atto e richiami extra-testuali, anche mediante l'utilizzo di note. Il Protocollo del 2018 fa seguito al *Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il*



Quest'ultima condizione riguarda peraltro anche i giudizi di prime cure e, più in generale, il funzionamento degli uffici giudiziari. Sebbene, infatti, negli ultimi anni si registri una riduzione dei procedimenti pendenti davanti ai Tribunali e alle Corti d'appello, la loro durata continua a non essere in linea con i parametri stabiliti dalla Corte EDU¹⁹⁵.

V.B. 5.2. LA POTENZIALE VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA «TUTELA EFFETTIVA DA PARTE DEI TRIBUNALI» ANCHE NEI GIUDIZI DI MERITO

Come nel giudizio di legittimità, anche nei giudizi di merito la sanzione dell'inammissibilità per gli atti introduttivi prolissi o poco chiari potrebbe risultare sproporzionata sotto il profilo dell'eccessivo formalismo¹⁹⁶, comportando la violazione del diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali».

A questa conclusione inducono le medesime ragioni indicate¹⁹⁷ per il giudizio di legittimità, ovvero l'indeterminatezza del contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza e lo scopo perseguito attraverso l'imposizione del dovere *de quo*. A tali ragioni se ne aggiunge una ulteriore, ovvero che la valutazione di proporzionalità appare più stringente in relazione alle limitazioni all'accesso ai tribunali di merito. Lo si deduce, *a contrario*, dall'insegnamento della Corte EDU per cui le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle stabilite per un ricorso ordinario¹⁹⁸.

La sanzione dell'inammissibilità potrebbe risultare in concreto sproporzionata anche laddove sia possibile riproporre la domanda, quando ad esempio comporti il maturare di termini di prescrizione o di decadenza, come ha già chiarito la Corte costituzionale. La Consulta ammonisce, infatti, che l'obiettivo in concreto perseguito attraverso la sanzione dell'inammissibilità deve essere bilanciato con la garanzia dell'accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività¹⁹⁹.

VI. 6. IL «PUNTO DI EQUILIBRIO TRA LE ESIGENZE DI EFFICIENZA E DI TUTELA EFFETTIVA»

L'indagine sin qui condotta ha permesso di notare che il dovere di sinteticità e chiarezza, se sanzionato con l'inammissibilità dell'atto introduttivo, potrebbe non soddisfare, sia in Cassazione che nei giudizi di merito, il

Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2016, in www.consiglionazionaleforense.it, con il quale le parti contraenti (art. 1) si impegnavano «per la realizzazione di azioni sinergiche al fine di conseguire un miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana».

¹⁹⁵ Cfr. *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, in www.cortedicassazione.it, p. 19 s.

¹⁹⁶ Una sproporzione non potrebbe invece essere ravvisata sotto il profilo della prevedibilità della restrizione, giacché questo criterio – come ricordato *supra* § nt. 175 – viene adoperato dalla Corte EDU per valutare le limitazioni all'accesso ad un «tribunale superiore».

¹⁹⁷ V. *supra* § 4.2.

¹⁹⁸ L'indirizzo è espresso, tra altre, da Corte EDU, *Khalifaoui c. Francia*, n. [34791/97](#), 14 dicembre 1999, punto 37, in fine; Id., *Béles e a. c. Repubblica ceca*, cit., punto 62, in fine; Id., *Zubac c. Croazia*, cit., punto 82, in fine.

¹⁹⁹ Il riferimento è a Corte Cost., 20 novembre 2017, n. 241, in *Foro it.*, 2018, I, c. 444, con nota critica di S.L. GENTILE; in *Giur.it.*, 2018, 1, p. 83, con nota adesiva di A. CARRATTA; in *Giur. cost.*, 2017, 6, p. 2503; in *Riv. infortuni*, 2017, II, p. 168; in *Riv. Corte conti*, 2017, 5-6, p. 475. Nell'occasione era stata denunciata l'«eccessiva gravosità» dell'art. 152, 1° co., ult. periodo, disp. att. c.p.c. (come modificato dall'art. 38, 1° co., lett. b), n. 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). Questa norma, al fine di evitare un uso del processo strumentale a lucrare le spese di lite, sanzionava con l'inammissibilità l'atto introduttivo del giudizio mancante della dichiarazione del valore della causa, nei giudizi per prestazioni previdenziali. In accoglimento della sollevata questione, il Giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta irragionevolezza dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per via della «eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito».



parametro del «ragionevole rapporto di proporzionalità» tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Scopo rappresentato, come si è visto²⁰⁰, dall'efficienza nella giurisdizione.

La sproporzione che in concreto si può verificare tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito può rendere la limitazione *de qua* incompatibile con la garanzia del diritto d'accesso al giudice ricavata dall'art. 6(1) CEDU, così violando il diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali».

Le conclusioni raggiunte spingono a ricercare – in linea con le indicazioni provenienti dalla Consulta, poco sopra richiamate²⁰¹ – quello che autorevole dottrina ha definito come il «punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e di tutela effettiva»²⁰².

In una prospettiva *de jure condendo*, si potrebbe operare: a) sul piano del contenuto del dovere di sinteticità e chiarezza; b) sul piano delle sanzioni; c) su ambedue i piani appena indicati.

Sul piano del contenuto del dovere *de quo*, una possibile soluzione sarebbe quella di prestabilire i limiti dimensionali degli atti di parte.

In questa direzione, il carattere non vincolante dei protocolli, che innanzi si è evidenziato²⁰³, suggerirebbe di mutuare il modello adottato nel Codice del processo amministrativo. Qui è il Legislatore a stabilire che le parti debbano rispettare precisi limiti dimensionali, la cui concreta fissazione ha poi demandato al Presidente del Consiglio di Stato²⁰⁴.

Tale opzione – prescelta da una parte della dottrina, che suggerisce però di adattare delle dimensioni degli atti alla specificità dei singoli giudizi²⁰⁵ – viene preferita anche dal Legislatore civile. Lo dimostrano le proposte avanzate, con riguardo al processo in Cassazione, dalla già ricordata Commissione Luiso²⁰⁶ nonché, con portata invece generale, dai d.d.l. 2953 e 1662 innanzi citati²⁰⁷. In dettaglio, la Commissione Luiso ha proposto – a corredo dell'introduzione del «principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte» in Cassazione – di inserire tra le disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile un nuovo art. 133-ter, che imporrebbe alle parti di redigere il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Primo

²⁰⁰ V. *supra* § 3.2.

²⁰¹ Cfr. § 5.2.

²⁰² Così I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità*, cit., p. 2785. Negli stessi termini G. CANALE, *op. loc. ult. cit.* e F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 768.

²⁰³ Cfr. § 4.1.1.

²⁰⁴ Nel sistema della giustizia amministrativa il Legislatore ha stabilito, all'art. 3, 2° co., c.p.a., che il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica osservando «quanto disposto dalle norme di attuazione» del Codice, vale a dire l'art. 13-ter, relativo alla disciplina dei «criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte». L'art. 13-ter ha imposto alle parti di redigere il ricorso e gli altri atti difensivi «secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato». Sul piano delle conseguenze del confezionamento di atti prolissi, l'art. 13-ter precisa che il giudice «è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti» e che «l'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione» (comma 5). La giurisprudenza amministrativa in prevalenza interpreta la previsione di cui al comma 5 dell'art. 13-ter in termini di obbligo, così che il giudice amministrativo non potrebbe esaminare le questioni collocate nella parte dell'atto eccedente i limiti dimensionali consentiti. Infatti, mentre Cons. Stato sez. V, 11.04.2018, n. 2190, in *Foro amm. (I)*, 2018, 4, p. 637 afferma che l'art. 13-ter, comma 5 si limita a far «degradare» la parte dell'atto che ecceda i limiti dimensionali a «contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare», altre volte i giudici di Palazzo Spada hanno più esplicitamente giudicato non esaminabili gli argomenti svolti nella parte di atto eccedente i limiti dimensionali prestabiliti, in assenza di autorizzazione alla loro deroga: in questo senso v. Cons. Stato, sez. IV, 09.03.2020, n. 1686, in *Rass. avv. Stato*, 2019, 4, p. 124, con nota adesiva di G. PAMPANELLI; Id., sez. V, 12.06.2017, n. 2852, in *Guida al dir.*, 2017, 33, p. 82 con nota di PONTE; in *Foro amm.*, 2017, p. 1273; Id., sez. IV, 31.01.2020, n. 803, inedita. Singolare e apparentemente isolata è la soluzione adottata da Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15.09.2014, n. 536, in *Foro it.* 2014, III, c. 631, che ha onerato l'appellante, a fronte di un atto di appello di 127 pagine, di depositare, almeno quaranta giorni prima dell'udienza di merito, una memoria riepilogativa, prestabilendone numero di pagine e criteri redazionali.

²⁰⁵ Per questa prospettiva v. A. STORTO, *op. cit.*, p. 1210 ss.

²⁰⁶ V. *supra* § 1.

²⁰⁷ V. *supra* § 1.



Presidente, sentiti il procuratore generale, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato²⁰⁸. Inoltre, l'art. 1, comma 2, lett. g) del d.d.l. 2953 ha proposto che il principio di sinteticità e chiarezza sia «attua[to] anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi»; mentre l'art. 1, comma 17, lett. e) del d.d.l. 1662 ha proposto che «specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto», siano dettate, sia per gli atti di parti che per i provvedimenti del giudice, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.

L'art. 1, comma 17, lett. e) del d.d.l. 1662 appena richiamato, oltre che sul piano del contenuto del dovere *de quo*, ha operato altresì su quello delle sanzioni, proponendo il «divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo», dovendosi invece tener conto di tale violazione nella disciplina delle spese.

La predeterminazione dei limiti dimensionali sarebbe in linea con le indicazioni della Corte EDU, secondo cui l'osservanza di regole procedurali «formalizzate» è preziosa e importante perché in grado, tra l'altro, di prevenire l'arbitrarietà, limitare la discrezionalità e assicurare la certezza del diritto²⁰⁹. Tuttavia, mentre da un lato è inopportuno circoscrivere le esigenze difensive in limiti predeterminati²¹⁰, dall'altro è difficile dare un chiaro ed esplicito contenuto al dovere di chiarezza e dunque assicurarne il rispetto²¹¹. Tali considerazioni suggeriscono di abbandonare il piano del contenuto del dovere *de quo* per operare (soltanto) sul piano della sanzione (sopra indicato *sub b*).

In tale ottica, gli indirizzi della Corte EDU e dalla nostra Corte costituzionale sin qui richiamati suggeriscono di sanzionare la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza in punto di spese di lite, anziché con l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio. A conclusioni simili è già pervenuta la Commissione Luiso. In dettaglio, la Commissione ha proposto che, proprio «alla luce della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale interna», la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti di parte «non possa comportare sanzioni di invalidità o di inammissibilità», potendo invece «essere presa in considerazione dal giudice solo ai fini della liquidazione delle spese giudiziali»²¹².

Anche la prevalente dottrina sostiene che il mancato rispetto del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti di parte non ne debba comportare la nullità o l'inammissibilità o comunque il mancato esame²¹³, sebbene alcuno, collocando la sintesi e la chiarezza sul piano dello scopo dell'atto, ammette tali conseguenze nelle ipotesi di non intelligibilità del suo contenuto²¹⁴. Si osserva infatti che «la regola di sinteticità non possa entrare in conflitto con gli artt. 24, comma 2° e 111 Cost.»²¹⁵, né penalizzare il diritto di azione e di difesa²¹⁶.

²⁰⁸ Cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 68.

²⁰⁹ In questi termini Corte EDU, *Zubac c. Croazia*, cit., punto 96.

²¹⁰ La limitazione delle dimensioni degli scritti di parte può infatti «mortificare quel patrimonio di cultura del nostro processo che è fatto di retorica ed argomentazione», nota I. PAGNI, voce *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, p. 375. Notazione simile è svolta da F. MACARIO, *L'utilizzazione del precedente e il diritto vivente negli scritti difensivi*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 213 s.

²¹¹ Cfr. *Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali* (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). *Relazione*, cit., p. 2.

²¹² Cfr. *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* (Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO). *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 91.

²¹³ In questo senso G. CANALE, *op. cit.*, p. 1031; C. CONSOLO, *op. ult. cit.*, p. 79 s.; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità*, cit., p. 2785; A. PANZAROLA, *Sulla sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in G. CONTE-F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, p. 130 s.; C. RASIA, *op. cit.*, p. 252.

²¹⁴ In questi termini G. CANALE, *op. cit.*, p. 1036; F. DE GIORGIS, *op. cit.*, p. 264; F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 767; G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 866, nt. 29; A. TEDOLDI, *op. cit.*, p. 694.



Tuttavia, la scelta di sanzionare in punto di spese di lite la violazione del dovere di sinteticità e chiarezza non è da sola sufficiente ad eliminare la possibilità di una violazione del diritto alla «tutela effettiva da parte dei tribunali», sia nei giudizi di merito che nel giudizio di legittimità. La Corte EDU ha infatti chiarito che anche l'imposizione di un onere economico considerevole e del tutto inflessibile può comportare una non proporzionata restrizione del diritto d'accesso. Affinché tale eventualità non si verifichi, l'importo delle spese deve essere rapportato al valore della causa, se del caso prevedendo un limite massimo, e la sua quantificazione va rimessa all'autorità giudiziaria²¹⁷.

Di tali indicazioni sembra aver tenuto puntualmente conto il ricordato Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali²¹⁸, che ha proposto di introdurre nell'art. 385 c.p.c. il seguente ulteriore comma: «nel provvedere sulle spese, la corte può ridurne o aumentarne l'importo fino ad un massimo del 20% se le parti non si sono attenute, nella redazione degli scritti difensivi, a criteri di chiarezza e sinteticità»²¹⁹.

La proposta del Gruppo di lavoro è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte EDU, perché prestabilisce i criteri entro cui il giudice quantifica discrezionalmente la sanzione (fissando un minimo ed un massimo percentuale) e soprattutto rapporta tale valore a quello della controversia (l'importo liquidato delle spese di lite). In questo modo è individuato, in modo pienamente condivisibile, il «punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e di tutela effettiva»²²⁰. Una soluzione che dovrebbe essere estesa anche ai giudizi di appello e di prime cure.

²¹⁵ Così B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità»*, cit., p. 1088; conf. L. QUERZOLA, *op. cit.*, p. 186 s. Ma v. altresì A. PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità*, cit., p. 76.

²¹⁶ In questi termini I. PAGNI, *op. loc. ult. cit.* e, in senso conforme, F. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 768.

²¹⁷ Cfr. Corte EDU, *Stankov c. Bulgaria*, n. 68490/01, 12 luglio 2007, punto 50 ss., ove altri riferimenti.

²¹⁸ V. *supra* § 1.

²¹⁹ Cfr. Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). *Relazione*, cit., p. 7.

²²⁰ Cfr. Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). *Relazione*, cit., p. 16.